STATVTI
DELL' ANTICA, E NOBILE ARTE DE' FERRARI.

IN ROMA, M.DC.XC.

Nella Stamperia della Reu. Cam. Apostolica.

Con licenza de' Superiori, e Priuilegio.

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendiss. P. Mag. S. Pal. Apost.

S. I. Menattus Episc. Cyren. Vicesg.

Imprimatur

Fr. Franciscus Maria Forlani Reuerendiss. P. Fr. Thomæ Mariæ Ferrari Sac. Apost. Pal. Mag. Soc. Ord. Præd.

PROEMIO.

HAVENDO la Maeſtà di DIO con la ſua infini Prouidenza dopò la Crea tione dell'Huomo, fabric cotanto miſteriosa, laſcia to per inſtinto naturale à queſto picciol Mondo, così chiamato l'huomo, trà g altri beneficj, che riceuè all' hora, libera facoltà di ſeruirſi di quelle Arti, che ſe uono per ben regolare la vita noſtra: Fio ſubito nella Legge di Natura trà le altr quella dell'Arte Fabrile in ogni ſorte d Metallo, e Ferro, e nella Legge ſcritta Signore infuſe nel cuore di molti ſapien za, intelligenza, & ogni ſorte di dottrin per operar fabrilmente tutto quello, ch ſeruiua per il biſogno del Santuario, e pe porre ad effetto tutto ciò che la Sapienz Eterna haueua commandato: Onde l'huo mini di ſenno diuiſero l'Arti in corpora.

ed intellettuali. A Noi così disponendo IDDIO, toccò in sorte trà le corporali, l'vso dell' Arte Fabrile, che come gran Corpo, racchiude in se molte parti, tutte necessarie per appagare l'ingegno humano nella polizia delle Città, nella buona amministrazione de' Regni, nell'essercizio delle virtù, e finalmente nella coltura de' beni dell'Anima, e del Corpo: siche ne apportò sempre la prattica sua, così gran benefizio al genere humano, che non fà bisogno ridir hora già noti gl' Indulti, e Priuileggi concessili da' Prencipi, e la stima, che tutte le Nazioni ne fanno, ancorche Barbare, anzi per segno di prerogatiua trà molte la Nostra Vniuersità porta la Corona sopra l'Arma, quasi protestandosi tacitamente ogn'huomo, che per viuere hà bisogno dell' opera Nostra. Già per lungo, & antico tempo per gratia de' Sommi Pontefici in quest' Alma Città di Roma stà eretto il Nostro Collegio con l'Vnione di

tredici Arti nella Chiesa di S. Alò sotto l
protezione del medemo Santo, e de' Sant
Giacomo, e Martino, il quale sempre si
gouernato con la douuta giustizia, publi
ca vtilità, e decoro della Città, mediante
suoi proprij Statuti, Consoli, & altri Offi-
ziali; mà perche l'esperienza insegna do
uersi di quando, in quando accrescere, &
isminuire le publiche Leggi conforme al
la condizione de' tempi. Perciò in pien
Adunanza hauuta li 4. Settembre 1650
raddunata secondo il solito fusse conclu
so, che si deputassero, Carlo Marra Ma
nescalco, Gio: Battista Fabri Ferracocchi
Francesco Manucci Arte grossa, Gio
Coccia Presta Caualli, Gio: Antoniett
Chiauero, Leonardo Belloca Calderaro
Giacomo Albertini Spadaro, Gio: Battista
Bertinelli Stagnaro, Bastian Vaccaro Ar
chibuggiero, Nicolò Rocchetti Chioda
rolo, Gio: Battista Cattaneo Cortellina
ro, e Gio: Battista Mariani Arotatore Pre

stasserri,

staferri, acciò riuedessero, riformassero, moderassero, aggiungessero, sminuissero, aggiustassero, perfettionassero i Statuti di tutta la nostra Vniuersità, affinche poi se ne mantenesse essattamente l'osseruanza, e quelli fussero ridotti in vn volume, con la douuta distinzione, con hauer leuato, ed'aggiunto quello si era stimato necessario, ed'vtile al publico benefizio, e quelli poi promessane l'osseruanza, come in piedi del detto Volume apparisce fussero con Breue dalla Sa. Mem. d' INNOCENZO X. dato appresso Santa Maria Maggiore li 23 Settembre 1652. confermati, e similmente poi con simil Breue dalla Sa. Me. di CLEMENTE IX. spedito appresso S. Pietro li 8. Maggio 1668. confermati, e successiuamente ancora dall' Eccellentissimi Conseruatori, come apparisce dalle conferme in piedi del medesmo Volume; E perche le sudette conferme erano in forma communi, e perciò

da

da molti se ne sfuggiua l'osseruauza co
gran pregiuditio dell'Arti, della nostr
Vniuersità, e del publico: Pertanto aduna
tasi più volte la nostra Adunanza generale
si proponesse di supplicare la Santità d
Nostro Signore per la conferma in form
specifica, e fusse risoluto, che per dett
conferma in forma specifica se ne suppli
casse, come apparisce dalle Adunanze ge
nerali fatte li 9. Nouembre 1687. li 17
Nouembre 1689. e li 8. Giugno 1690
In essecuzione delle quali risoluzioni, es
sendone stata humilmente supplicata la Sa
Me. d'INNOCENZO XI. dalla Santit
Sua ne fusse commessa la reuisione alla pie
na Camera, e questi in più proposizioni
fussero reuisti, corretti, e confermati co
l'Assistenza di Sebastiano Menichini Ma
nescalco Consolo, e Camerlengo, di Mi
chele Leoni Chiodarolo Consolo, e d
Marc'Antonio Bombelli Fabro Consolo
e da'quali poi sia stata humilmente suppl

cara

cata la somma Clemenza della Santità di N. S. Papa ALESSANDRO VIII, per la detta conferma, questa è stata benignamente conceduta nella forma, e modo, che segue, per esser inuiolabilmente à beneficio del publico osseruati, & eseguiti. A lode, e gloria di DIO, Nostro Signore GIESV' CHRISTO, cui sit honor, & imperium in sæcula sæculorum. Amen.

TAVOLA
DE'CAPITOLI.

LIBRO PRIMO

CAP. PRIMO.

DEll'Artegiani compresi, & vniti nel Collegio de' Ferrari. pag.1
CAP. II. Del modo di congregare l'Vniuersità de Ferrari, pag.1
CAP.III. Del modo, e forma da osseruarsi nel far l'Adunanza dell'Vniuersità. pag.2
CAP.IV. Del Libro Matricolare. pag.2
CAP.V. Quanto deue pagare chi vuol essere d nuouo matricolato. pag.3
CAP.VI. A chi spetti la riscossione delle Carte, Pene, S. Marie, & altro. pag.3
CAP.VII. Quando la matricolatione del Padre, Fratello suffraghi al Figliuolo, ò Fratel ò altri Parenti, & Eredi. pa
CAP.VIII. Del modo, e forma d'ammettere al no di nuouo tra li Mastri in alcuna di dette Arti. pag.4
CAP.IX. Che li Consoli possino forzare à pigliar la Carta dell'Introito, e Matricolatione, & Approuatione de' Mastri. pag.5

A Del

CAP.X. Del modo, e forma di creare li Tredici, e loro facoltà. pag.5.
CAP.XI. Del modo che deuono tenere li Tredici nel fare la Buſſola. pag.6.
CAP.XII. Quando,e di che tempo ſi faccia la tratta de' Conſoli. pag.6.
CAP.XIII. Dell'Offitio del Camerlengo di detta Vniuerſità pag 7.
CAP.XIV. Delle Ferie da oſſeruarſi in honore di Dio, e de' Santi. pag.7.
CAP.XV. Che tutti li Maſtri dell'Vniuerſità ſiano obligati venire alla Meſſa nella noſtra Chieſa ogni prima Domenica di Meſe. p.8.
CAP.XVI. Che tutti li Maſtri ſiano tenuti venire à tutte l'Adunanze, & all'Eſame. pag.8.
CAP.XVII. Che neſſuno dell'Vniuerſità poſſi ricuſare l'Offitio, al quale ſarà eletto. pag.9.
CAP.XVIII. Che li Conſoli ogni giorno giuridico vadino in Campidoglio. pag.9.
CAP.XIX. Dell'Offitio, e Giuriſdittione de' Conſoli. pag.10.
.XX. Del Salario, & altre Regaglie de' Conſoli dell'Vniuerſità. pag.10.
.XXI. Quando, & à chi ſia prohibito declinare il Foro de' Conſoli nelle Cauſe Ciuili. pag.10.
CAP.XXII. Che non ſi poſſa appellare, nè dimandare ricorſo ad altri Giudici ſe non paſſa la ſomma di ſcudi dieci. pag.11.

Quel

CAP. XXIII. Quel che ſia da farſi ſe nelle Cauſe Conſoli foſsero diſcordi. pag.1

CAP.XXIV. Che li Conſoli non poſſino rimette le pene contenute nelli Statuti, anzi ſcuoterle. pag.1

CAP.XXV. Dell'applicatione, e diuiſione del pene. pag.1

CAP.XXVI. Della mercede dell'Eſſecutori nel ſcuotere le dette pene. pag.1

CAP.XXVII. Del modo di raccogliere li denari p manco ſpeſa de'Pagatori. pag.1

CAP.XXVIII. Dell'honore, che ſi deue a'Conſoli, Notaro, e della pena di ch i l'ingiurieran no. pag.1

CAP.XXIX. Che il Camerlengo, e gl'altri Conſo ſiano obligati in ſolidum render conto de li denari dell' Vniuerſità. pag.1

CAP.XXX. Che li Conſoli debbano eſſere preſen quando ſi publica il Sindicato degl'Off tiali della Compagnia. pag.1

CAP.XXXI. Dell'elettione, & Offitio del Notar dell'Vniuerſità. pag.1

CAP.XXXII. Della facoltà del Notaro. pag.1

CAP.XXXIII. Del Salario, Regaglie, e Mercede d Notaro. pag.1

CAP.XXXIV. A che ſia obligato il Notaro al fin del ſuo Offitio. pag.1

CAP.XXXV. Delli Sindici. pag.1

CAP.XXXVI. Trà quanto tempo ſiano obligati gli Offitiali da ſindicarſi dare li Libri alli Sindici. pag.17.
CAP.XXXVII. A chi debbano conſegnare li Libri li Sindici doppo il loro Offitio, e delle loro Regaglie. pag.17.
CAP.XXXVIII. Della pena di quelli, che defraudano l'Vniuerſità. pag.18.
CAP.XXXIX. Delli Garzoni, Lauoranti, e Fattori principianti, che partono dalli Maſtri auanti il tempo, e non vogliono lauorare. pag.18.
CAP.XL. Che neſſun Maſtro poſſa diſuiare alcun Compratore, che hauerà pattuito qualche lauoro. pag.19.
CAP.XLI. Che neſſun Ferraro, ò ſuoi Garzoni acconci ferramenti di alcuna ſorte à gl'Ebrei, nè detti Ebrei poſſano eſſercitar l'Arte del Ferraro. pag.19.
CAP.XLII. Delli Conſiglieri, e loro Offitio. pag.19.
CAP.XLIII. Delli Eſaminatori, loro Elettione, Facoltà, e Mercede. pag.20.

LIBRO

LIBRO SECONDO

CAP. PRIMO.

DEl modo di procedere nelle Cause Ciu
di detta Vniuersità. pag.2

CAP.II. Delli Libelli, ouero Petitioni. pag.2

CAP.III. Che le Cause di detta Vniuersità si fa
cino sommariamente, della mercede d
Notaro, e Consoli nel far degl'atti, e d
del Voto dell'Assessore. pag.2

CAP.IV. Dell'aggrauio del Notaro, & Essec
tori. pag.2

CAP.V. Che li Mastri dell'Vniuersità siano pr
feriti nel riscuoter de Crediti negl' An
mali, e robbe doue essi haueranno affat
cato. pag.2

CAP.VI. Dell'Elettione de'Periti, loro relation
& essecutione d'essa. pag.2

CAP.VII. Delli Compromessi. pag.2

CAP.VIII. Della fede da darsi alli Libri delli M
stri dell'Vniuersità. pag.2

CAP.IX. Delle Taglie, e loro fede. pag.2

CAP.X. Della fede dell'Instromenti, e loro ess
cutione. pag.2

CAP.XI. Della fede delle Polize, e Scritture pr
uate, e loro essecutione. pag.2

CAP. XII. Del giuramento decisiuo della L
te. pag.2

CAP. XIII. Della condennatione delle Spese. pag.26.
CAP. XIV. Dell' essecutione della re iudicata. pag.26.
CAP. XV. Che nissuno, eccetto li Consoli possi riuedere, tassare, ò metter prezzi alli conti delli Mastri dell'Arte. pag27.
CAP.XVI. Della Mercede dell'Essecutore. pag.27.

LIBRO TERZO

CAP. PRIMO.

DEll' elettione di trè Mastri dell'Arte de' Manescalchi, e facoltà loro. pag.28.
CAP. II. Delle Sentenze di detti tre Mastri, e loro appellatione. pag.29.
CAP, III. Del modo, che deuono osseruare li Mastri nuouamente annessi in detta Arte. pag.30.
CAP. IV. Che nessun Mastro della detta Arte possa affittare la sua Bottega senza licenza. pag 30.
CAP. V. Delmodo, che deue tenere vn Mastro Manescalco, che voglia tenere più Botteghe aperte. pag.30

Che

CAP.VI. Che si possano ritenere le Bestie per la mercede, e venderle. pag.31
CAP.VII. Se alcuna Bestia morisse nel medicare, ò ferrare, e della pena di quello, che l'inchioderà. pag.32
CAP.VIII. Che nessun Manescalco possa mettere Compagno nelle loro Botteghe, se non sarà stato approuato dalli Esaminatori. p.32.
CAP.IX. Della mercede de' Mastri Manescalchi eletti per Periti. pag.33.

De Presta Caualli.

CAP. X. Dell'Estimatione delle Bestie à Vettura. pag.33.
CAP.XI. Se la Bestia data à Vettura si ammalasse, ò morisse per Viaggio. pag.33.
CAP.XII. Della morte, e pericolo della Bestia data à Vettura. pag.34.
CAP.XIII. Chi perderà qualche Bestia presa à Vettura per Viaggio in qualsiuoglia modo. pag.34.
CAP.XIV. Delle Bestie ritenute più del tempo conuenuto, e della mercede della Vettura. pag.34.
CAP.XV. Che li Presta Caualli, quelli che danno à Vettura Cocchi, e Carozze tenghino fuori la Bandiera in mostra, e di altro concernente alli Presta Caualli. pag.35

Che

CAP.XVI. Che li Presta Caualli stiano nelle loro Case, e Botteghe ad aspettare quelli, che vogliono Caualli, e non andarli procacciando in altri luoghi. pag.35.
CAP.XVII. Che li Presta Caualli in caso, che gli mancasse, qualche Bestia per compimento del numero promesso, ne trouandone per l'Arte possa pigliarla da altri. pag.36.
CAP.XVIII. Quanto debbano pagare li nuoui Presta Caualli per l'Introito, e della pena. pag.36.
CAP.XIX. De Cozzoni, e Domatori de Caualli. pag.37.
CAP.XX. Che non posśino vendere, nè far vendere Bestie. pag.37.
CAP.XXI. A che siano obligati li Cozzoni, ó Domatori de Caualli volendo esercitar l'Arte loro. pag.37.
CAP.XXII. Della mercede della Sensaria de Cozzoni per la vendita dell'Animali. pag.37.
CAP.XXIII. Delli Domatori de Caualli, ò Muli. pag.38
CAP.XXIV. De Cozzoni, Domatori de Caualli, e quelli che fanno gl'Animali portanti, e l'obligo d'essi. pag.38.
CAP.XXV. Delli Morsari, e loro Esamine. pag.38
CAP.XXVI. Delli Caldarari. pag.39.

Dell'

CAP.XXVII. Dell'Esamine da farsi da quelli, che vogliono aprire nuoua Bottega di Caldararo, e quali pezzi di lauoro deuono fare per Esamine. pag.39
CAP.XXVIII. Che nissun Garzone di Mastro Caldararo possa lauorare à Ferrauecchi, ne ad altri, che à Mastri Caldarari. pag.40

De Spadari, e Coltellinari.

CAP.XXIX. Dell'Elettione, & Officio delli trè Mastri Esaminatori de Spadari, e Coltellinari. pag.41
CAP.XXX. A che siano obligati li Spadari, e Coltellinari. pag.41
CAP.XXXI. Che non possino vendere alcuna sorte d'arme à Regattieri, Riuenditori, & Ebrei. pag.41
CAP.XXXII. Che si possino leuar di mano à gl Ebrei le Spade, & armi forbite. pag.42
CAP.XXXIII. Che nissuno dell' Arte de Spadar possa aprire Bottega nuoua senza licenza de Consoli, e Mastri Esaminatori. pag.42
CAP.XXXIV. Che nissun Mastro di detta Arte venendo à Roma per essercitare detta Arte possa aprir Bottega per essercitare senza licenza come sopra. pag:42

Che

CAP. XXXV. Che nissuno di detta Arte possa comprare alcuna sorte d'arme, ò altri ferramenti per l'Essercitio, se prima non l'hauerà denuntiato alli Deputati, e della diuisione di esse. pag.43.
CAP.XXXVI. Che nissun Lauorante di Spadaro possa andare à lauorare con altri, che con Mastri Spadari. pag 43.
CAP.XXXVII. Quali pezzi d'armi douranno forbire per far l'Esamine li Spadari, e Lanciari. pag.44.
CAP.XXXVIII. Che nissuno dell'Arte de Coltellinari possa aprire nuoua Bottega, se non sarà stato Esaminato. pag.44.
CAP.XXXIX. Delli Chiauari. pag 45.
CAP.XL. Delli Chiauari che portano la Baschiera per Roma. pag.45.
CAP.XLI. Che nissun Mastro de Chiauari possa dar robba à Riuenditori per Roma. p.45.
CAP.XLII. Del vendere li ferramenti dati à conciare, se non si riscuotono. pag.46.
CAP.XLIII. Della perdita, ò guastatura de ferri dati à fare, ò conciare à Mastri. pag.46.
CAP.XLIV. Che nissun Ferrauecchio possa guastare, ò rinouare li ferri, rami, ottoni, ò altro da loro comprato. pag.46.
CAP.XLV. Della prohibitione de Ferrauecchi, e Stracciaroli. pag.47.
CAP.XLVI. Dell'Arrotatori, e Presta ferri. p.47.

Quali

CAP.XLVII. Quali pezzi di lauoro doueranno arrotare per ſua Eſamine. pag.48.
CAP.XLVIII. Delli Ferrauecchi, e Staderari. p.48.
CA.PXLIX. Dell'Arte groſsa. pag 48.
CAP. L. Dell'Inſtromenti delle Vendite, Affitti & altro. pag.49.
CAP. LI. Della prohibitione de Maſtri, che non eſſercitano più Botteghe. pag.49.
CAP.LII. Quali pezzi di lauoro douranno fare l Ottonari per loro Eſame. pag.50.

Stagnaro.

CAP.LIII. Qualì pezzi di Lauoro deuono fare li Stagnari per loro Eſame. pag.50
CAP. LIV. & vltimo. Nel quale ſi dichiara, che li preſenti Statuti ſi debbano far ſtampare à ſpeſe dell'Vniuerſità, e che ciaſcun Maſtro debba ritenerne vna copia appreſſo di ſe. pag.50.

ALE

ALEXANDER
P P. V I I I.

Ad perpetuam rei memoriam.

Ilitantis Ecclesiæ regimini Diuina dispositione præsidentes, ac publicæ vtilitatis curam assiduè gerentes, ea, quæ pro fœlici, prosperoque Artium, & Vniuersitatum Almæ Vrbis nostræ, cuius commodis peculiari paterna charitatis affectu studemus, proindè constituta, atque ordinata esse noscuntur, vt firma semper, atq; inuiolata persistant, Apostolici muniminis præsidio libentèr constabilimus. Exponi siquidèm Nobis nuper fecerunt dilecti filij Vniuersitas, & Homines Artis Fabrorum ferrariorum, eique annexarum Artium de eadem Vrbe, quod ipsi, pro fœlici earumdem Vniuersitatis, & Artium directione, atque gubernio, nonnulla Statuta ad publicam vtilitatem confici, ac in vnum Volumen redigi curarunt, quæ per dilectos filios Cameræ nostræ Apostolicæ Præsidentes Clericos diligentèr visa, examinata, approbata, ac vbi opus erat, correcta, & emendata fuerunt, tenoris, qui sequitur, videlicet.

LIBRO

LIBRO PRIMO

CAP. PRIMO

Dell'Artegiani compresi, & vniti nel Collegio de' Ferrari.

VTTI gl'Artegiani di Roma, Manescalchi, Morsari, Armaroli, Spadari, Lanciari, Archibugieri, Caldarari, Ferracócchi, Artegrossa, Chiauari, Ottonari, Orlogiari, Cortellinari, Chiodaroli, Stagnari, è Lanternari, Arrotatori, e Prestaferri, e Ferrauecchi, Carbonari, Tutti quelli, che lauorano di Stagno, e Piombo, Latra, ò Ferro stagnato, ò fanno Casse da Sigilli, Fonditori di Metallo, quelli che fanno, e fanno fare Ferro nelle Ferriere, e gl'altri, che lauorano di Ferro; Statuimo, & ordiniamo tutti li sopradetti, e ciascheduno di essi esser compresi nell'Vniuersità de' Ferrari, e douer godere dell'emolumenti, & honori di essa Vniuersità, Cozzoni, Domatori di Caualli, e quelli, che imparano à portar Caualli, e li Presta Caualli, perche questi per lo più hanno di bisogno dell'opera, & industria de'Manescalchi, e chiaramente si vede, che queste Arti vna hà bisogno dell'altra. Pertanto habbiamo ordinato, e statuito, che questi ancora siano compresi nell'istesso Collegio.

CAP. II.

Del modo di congregare l'Vniuersità de' Ferrari.

STatuimo, & ordiniamo, che li Consoli di detta Vniuersità, ò due di essi possino quando li parerà, ò piacerà per bisogno, honore, ò vtile di detta Vniuersità, ò per altra ragioneuole causa far congregare gl'huomini di essa Vniuersità nella Chiesa di Sant'Eligio nel solito, e consueto Oratorio di detta Chiesa, lo possino fare però con la licenza dell'Illustrissimi Signori Conseruatori di Roma, con l'interuento di vno de'suoi Fedeli, e con l'assistenza del Cappellano di detta Chiesa; E che in tutto vi siano congregati almeno Sessanta Huomini dell' intimati dal nostro Mandatario. E ciascheduno di essi così chiamato debba nell'horà intimatali nel bollettino comparire personalmente Et in detta Adu-

nanza non possino trattare se non delle cose notificate nella licenza, e chi non verrà incorra in pena di due giulij, d'applicarsi come si dirà à suo luogo, se però non hauerà legitima causa d'impedimento, per la dichiaratione della quale se n'habbia à stare alli medesimi Consoli dell'istessa Vniuersità.

CAP. III.

Del modo, e forma da osseruarsi nel fare l'Adunanza dell'Vniuersità.

IL Console, e Camerlengo, e poi l'altri Consoli, ouero altra priuata persona di detta Vniuersità congregati che saranno, vno per vno proponghi nell'Adunanza con voce alta, & intelligibile quel tanto che si hà da proponere, ò consultare in essa; Tutti gl'altri poi, ò ciascheduno di essi, che vorranno dire alcuna cosa contro, ò in fauore della proposta, ò partito, siano ammessi da tutti, e quando parla vno, tutti gl'altri stiano quieti, se alcuno contrauerrà sia castigato ad arbitrio de Consoli; E se doppo che sarà ammonito non s'acquieterà, sia scacciato dall'Adunanza, e disputatasi prima in voce la proposta, ò partito, il Notaro dell'Vniuersità la scriua, e subito si venghi alla discussione con le faue bianche, e negre, e qualsiuoglia cosa proposta, e per più faue negre ottenuta, che subito raccolte con la presenza de' Sindici di detta Vniuersità, & in assenza di essi, di due altri Mastri della medema, si debbino mostrare alli Consoli, questo sia Decreto inuiolabile, e fermo.

CAP. IV.

Del Libro Matricolare.

STatuimo, & ordiniamo, che si debba fare vn libro, quale sia diligentemente conseruato dal Notaro dell'Vniuersità, doue siano scritti e matricolati tutti quelli, che vogliono godere, e participare degl'honori, prerogatiue, doni, e priuileggi di essa Vniuersità, e chi vi vorrà essere scritto, e matricolato, giuri prima di essercitare fedelmente, e senza fraude la sua Arte, e che sempre sarà fedele per il commodo, vtilità, & honore di detta Vniuersità; Nè possi alcuno essere scancellato da detto Libro Matricolare, se prima non precede Decreto canonicamente fatto dall'Adunanza e li Consoli siano di esso Decreto Essecutori.

CAP.

CAP. V.

Quanto deue pagare chi vuol essere di nuouo matricolato.

CHi vorrà di nuouo far Arte di Ferraro in Roma, Armarolo, Corazzaro, Spadaro, ò far Carrozze, ò Panziere, sia obligato pagare trenta giulij al Camerlengo dell'Vniuersità per ciascuna Fucina nuoua, nè possino li Consoli far alcuna gratia delli trenta giulij sudetti, senza licenza dell'Adunanza Generale, da ottenersi per partito, e facendo altrimente, tutto quello, che detti Consoli lasceranno della detta somma, siano obligati rimettere del loro proprio ad entrata di detta Vniuersità, e della Chiesa nel loro Sindicato. Quelli, che fanno vna Fucina in commune con vn'altro della medesima Arte paghino quindici giulij per ciascuno. Gl'altri Ferrari senza Fucina paghino giulij dieci per ciascuno. Tutti gl'altri di detta Vniuersità, cioè quelli che lauorano di Stagno, ò Ferro stagnato, Piombo, ò Peltro, Tragettatori di Campane, o Mortari, ò Ferrauecchi, Arrotatori, e Prestaferri, Ottonari, Presta Caualli, Cozzoni, ò Domatori di bestie, & altri di detta Vniuersità sei giulij al Camerlengo sudetto, & al Notaro di detta Vniuersità venti baiocchi, nè possano per qualsiuoglia causa essere rimessi detti pagamenti, e chi in altra maniera sarà matricolato si debba cassare, e sia per non matricolato, nè possa alcuno delli sudetti essercitij, siasi di qualsiuoglia qualità, ò conditione, e sotto qualsiuoglia pretesto, ò priuilegio, essere esente dall'obligo di detti pagamenti.

CAP. VI.

A chi spetti la riscossione delle Carte, e Pene, S. Marie, & altro.

TVtti li denari, che si faranno di Carte nuoue, Pene diuerse, Rifiuti, & altro, debbano tenersi dal Console, Camerlengo dell'Arte, che sarà pro tempore, per farne quello che ordinano li Statuti. Item statuimo, & ordiniamo, che li Consoli, che si cauano la prima Domenica di Giugno habbiano à riscuotere le Sante Marie, e siano obligati riscuoterle nelli sei mesi, che loro risiederanno, e non le riscuotendo siano obligati del suo, non hauendo fatta la solita diligenza, e stiano al Sindicato, e non habbiano più attione di riscuoterle passati li sei mesi, e se li dia per loro fatica giulij dodici frà li Consoli, e Notaro per detta riscossione.

CAP. VII.

Quando la matricolatione del Padre, e Fratello suffraghi al Figliuolo, ò Fratello, ò altri Parenti, & Eredi.

IL figliuolo solamente di alcuno di quelli, che sono stati matricolati come sopra nel precedente Capitolo in alcuna delle dette Arti sottoposte alla detta Vniuersità debba, e possa farsi matricolare senza pagamento alcuno, purche habbiano fatta la sua Esamine, se sarà di quelle Arti, che sono sottoposte à farla, e che siano stati approuati dalla maggior parte delli Mastri Esaminatori. Gl'altri paghino come dourebbero pagare secondo la forma dell'antecedente Statuto.

CAP. VIII.

Del modo, e forma d'ammettere alcuno di nuouo tra li Mastri in alcuna di dette Arti.

QValunque vorrà di nuouo essere matricolato trà li Mastri di detta Vniuersità de Ferrari, vada à trouare li Consoli, e gli dica la sua intentione, & offerisca di pagare, e giurare secondo la forma de' Statuti, e dimandi essere ammesso. Li Consoli procurino farlo esaminare, conforme si dirà più à basso, circa l'Esamine di quelle Arti, che sono sottoposte all'esaminarsi, e non ci trouando legitimo impedimento siano obligati ammetterlo, e farlo scriuere secondo lo stile accennato di sopra; Nè si ammetta alcuno à far nuoua Bottega, ò Fucina, se prima non hauerà mostrata l'esamine, & approuatione della sua idoneità, ammissione, e priuileggio, fatto per mano del Notaro dell'Vniuersità, sigillato col sigillo di detta Vniuersità, nel qual priuileggio sia anco obligato il Notaro notare, e far fede del pagamento per l'introito, & il nome del Camerlengo, che hà preso li denari, acciò non possa detta Vniuersità essere defraudata, & il Notaro pigli da quello, che entra di nuouo quindici baiocchi per sua mercede, altrimente tale ammissione, e descrittione sia nulla. Li Consoli, e Notari non possino pigliare arra di sorte alcuna à conto della Carta, ò Priuileggio, se non haueranno prima fatto la loro esamine. E venendo il caso, che vna Bottega restasse in mano de Pupilli, Vedoue, ò altri Eredi, che non fossero della Professione, & Essercitio del defonto Padrone già della Bottega; in tal caso non possa alcuno entrare à lauorare in detta Bottega, nè essercitare det-

ta Arte, nè per Lauorante, nè per Compagno, senza licenza de'C
soli, e se non hauerà dato sufficiente conto della sua idoneità per me
dell'esame, al quale li Consoli assegnaranno competente termine
potersi esaminare, e l'approuatione di ciò non s'intenda hauerla o
nuta, se non sarà vinta per il voto di due terzi almeno. Nè possa a.
no in Roma essercitare tali Arti, se prima non si sarà fatto matricola
altrimente dalli Consoli sia fatto desistere da detto Essercitio, sotto
na di dieci ducati, e lo sforzino effettualmente à pagare, fatta che
sarà prima vna sola ammonitione. E tanto li presenti, quanto li fu
Consoli siano obligati fare sopra di ciò ogni diligenza, e riuocare t
quello, che troueranno attentato in contrario, e punirli come sopra

C A P. I X.

Che li Consoli possino forzare à pigliar la Car dell'Introito, e Matricolatione, & Approuatione de' Mastri.

LA fel. mem. di Papa Giulio Terzo concesse all'Vniuersità de'
rari di Roma, che li loro Consoli, ouero Officiali potessero sec
do li loro Statuti, & antico loro costume riscuotere li denari dell'Int
to, Matricolatione, & Approuatione de'Mastri, ouero per darli fac
di poter essercitare ciascheduna dell'Arti sottoposte all'Vniuersità,
come son stati soliti fare fino al presente da quelli, che vogliono e
citare tali Arti comprese nell'Vniuersità, & esser approuati per Ma
Pertanto inherendo alla sudetta facoltà concessa dal detto Sommo P
tefice, statuimo, & ordiniamo, che in auuenire li Consoli possino
zare qualsiuoglia che vorrà tenere Bottega aperta di qualsiuoglia A
compresa nella detta Vniuersità, e quella essercitare; ò far essercita
à pigliar la Carta, ò Istromento della sua approuatione, ò matricola
ne, volendo però che detti denari da riscuotersi intieramente, & ef
tualmente senza alcuno inganno s'applichino, e spendino in bene
della Chiesa dell'Vniuersità, & altre opere pie.

C A P. X.

Del modo, e forma di creare li Tredici, e loro facoltà.

STatuimo, & ordiniamo, che ogni trè anni, e prima se sarà il b
gno li Consoli faccino intimare vn' Adunanza generale di tu

l'Vniuersità, & in quella elegghino trè Mastri per ciascheduna Arte comprese in detta Vniuersità, e li mandino à partito trà li Mastri di quell'Arte separatamente dall'altre Arti, e quello che hauerà più faue negre resti per il Tredici di quella, e così si osserui nell'elettione degli altri Tredici, li quali tutti habbiano facoltà di fare la nuoua Bussola delli Consoli, quale habbia à durare trè anni, distinguendo le Bussole delli Camerlenghi da quelle degl'altri Consoli, con auuertire d'imbussolare persone atte, & idonee per tale Offitio, che sappiano leggere, e scriuere. Che ne debbano imbussolare in maggior numero di quello, che comportarebbe la tratta delli trè anni stabiliti, estraendoli sei mesi per sei mesi, acciòche rifiutando qualcheduno se ne possi estrahere vn' altro per euitare le spese dell'Adunanze. Che dette Bussole si conseruino dentro vna Cassetta serrata à trè chiaui, de quali ne tenghino vna per vno ciascheduno de'Consoli, e detta Cassetta così serrata sia rinchiusa dentro l'Armario dell'Archiuio della nostra Chiesa. Che nel fare gli altri Offitiali dell'Vniuersità si osseruino lo stile antico, e li Statuti sopra ciò fatti. Che detti Tredici non esseguendo quanto ordina il presente Statuto nel tempo prefisso, cadano in pena di vno scudo per vno, d'applicarsi come si dirà à suo luogo dell'applicationi delle pene.

CAP. XI.

Del modo che deuono tenere li Tredici nel fare la Bussola.

FInito il tempo delli trè anni, che deue durare la Bussola, ouero bisognando, auanti che finisca detto tempo intimati, & adunati che saranno tutti li Tredici nel solito Oratorio della nostra Chiesa, ciascheduno di esso faccia scelta di vn certo numero di Mastri della sua Arte, e Professione, atti, & approuati da tutti per buoni, e sicuri per l'Offitio di Camerlengo, e quello si mandi à partito trà di loro Tredici, e quelli che haueranno più faue negre si douranno imbussolare per Camerlenghi, & il simile si osserui nell'imbussolare gl'altri Consoli.

CAP. XII.

Quando, e di che tempo si faccia la tratta de' Consoli.

LA prima Domenica di Giugno, e la prima Domenica di Decembre doppo che sarà detta la Messa si farà la tratta de' Consoli

E li primi sei mesi il Camerlengo si estrarrà dalla Bussola de' Manesca-
chi, li secondi dell'Arte minuta, & il terzo semestre dell'Arte grossa,
così di mano in mano continuando sei mesi per sei mesi. Li Consoli ch
si estrarranno la prima Domenica di Giugno entraranno in possesso de
l'Offitio loro la prima Domenica di Luglio, e quelli che si cauaranno
prima Domenica di Decembre, la prima Domenica di Gennaro de
l'Anno à venire, acciò habbino tempo di prepararsi all'amministratio
del loro Offitio. Et in particolare quelli di Decembre del Console,
Camerlengo del Presta Caualli di pensare à prouedere li Caualli per
Corso de Palij il Carneuale, e detti Consoli così estratti habbiano tem
po otto giorni ad accettare il suo Offitio, e ricusando di accettare la C
rica paghi trenta sette giulij e mezzo per il rifiuto, à benefitio dell.
Chiesa, e se ne estrahi vn'altro. Et in euento, che Dio non voglia, m
risse vno de' Consoli auanti finisca il tempo, se ne possa cauare vn'altro
che supplisca per quel tempo, che resta dalla medesima Bussola doue
stato cauato il Console defonto.

CAP. XIII.

Dell'Offitio del Camerlengo di detta Vniuersit

STatuimo, & ordiniamo, che il Camerlengo sia obligato con giura-
mento datoli, farsi consegnare dal suo Antecessore il Sigillo, il L
bro delli Statuti, e tutti gl'altri Libri, e Scritture, Chiaui, Instromen
raggioni, robbe, e denari di detta Vniuersità, e custodirle bene, e pigli
re tutte l'Entrate dell'Vniuersità, e con diligenza conseruarle, e sia ob
gato tenere vn Libro, doue farà scriuere dal Notaro tutte le sudette c
se. E se in detto Libro farà scriuere da altri, che dal Notaro, non se l
dia fede alcuna; Sia obligato al tempo della Purificatione distribuir
le Candele à i Mastri dell'Arte secondo il stile consueto. Faccino fa
celebre Solennità nelle Feste di S. Eligio Vescouo, e Confessore, A
uocato, e Protettore dell'Vniuersità, San Giacomo, e San Martino s
condo il solito.

CAP. XIV.

Delle Ferie da osseruarsi in honore di Dio, e de' Santi.

NIssuno di detta Vniuersità, eccetto li Manescalchi, ardischi sot
qualsiuoglia pretesto essercitare l'Arte sua, ò di qualsiuoglia alt

Arte nelli giorni Festiui di Precetto, tutte le Domeniche dell'Anno, nella Festa di S. Eligio, S. Giacomo, S. Martino, e S. Antonio, nelli quali giorni nissuno habbia ardire tenere la Bottega aperta, ò tener fuoco nella Fucina per lauorare, & andar vendendo per Roma; E se alcuno contrafarà, cada in pena di giulij cinque, e si creda al giuramento dell'Accusatore, al quale si dia il terzo della pena, & il resto alla Chiesa; E quello, che si è detto di quelli, che tengono Bottega aperta nelli sudetti giorni, non habbia luogo in quelli che habitano in Bottega con la loro famiglia, purche non la tenghino aperta per vendere.

CAP. XV.

Che tutti li Mastri dell'Vniuersità siano obligati venire alla Messa nella nostra Chiesa ogni prima Domenica di Mese.

ACciò sia frequentata la nostra Chiesa nelli giorni festiui, e particolarmente le prime Domeniche del Mese, statuimo, & ordiniamo, che tutti li Mastri dell'Vniuersità di qualsiuoglia Arte, & Essercitio soggetto à detta Vniuersità, siano obligati ogni prima Domenica di ciaschedun mese dell'Anno venire all'hora della Messa, & assistere nella nostra Chiesa, sicome anco il giorno di S. Giacomo, e S. Martino, e non potendoui venire mandino vn baiocco, e si faccino scriuere dal Notaro dell'Vniuersità, che à quest'effetto deue assistere in Chiesa, altrimente mancando di mandar detto baiocco cada in pena di vn grosso d'applicarsi alla nostra Chiesa alli Mastri, che non saranno Officiali, & agl'Offitiali di vn giulio, & alli Consoli di due giulij, da riscuotersi ipso facto, & applicarsi come sopra.

CAP. XVI.

Che tutti li Mastri siano tenuti venire à tutte l'Adunanze, & all'Esame.

OGni volta che occorrerà per seruitio dell'Vniuersità fare Adunanza generale di tutta l'Arte, ouero particolare degl'Offitiali di essa, intimata che sarà per il nostro Mandatario, e con la licenza dell'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Conseruatori di Roma, e con gl'altri requisiti detti di sopra al Capitolo Secondo, siano obligati interuenirui sotto pena di giulij due da riscuotersi immediatamente il giorno seguente, E non possino li Consoli farli gratia alcuna, se non haueranno

ueranno addotta legitima scusa à giuditio d'essi Consoli. Et al Notar spetti notare in scritto tutti quelli che saranno stati presenti, e quel che mancaranno, acciò si possa eseguire contro di loro senz'altra citatione. Il medesimo s'intenda di quelli Mastri, che sono stati destinati a interuenire all'Esame da farsi da quelli, che vogliono essere arrollati e matricolati per Mastri, quando però siano stati intimati dal Mandatario nostro.

CAP. XVII.

Che nessuno dell'Vniuersità possi ricusare l'Offitio, al quale sarà eletto.

QVello, che sarà eletto à qualche Offitio di detta Vniuersità, non lo possa ricusare senza legitima causa da dichiararsi da'Consoli sotto pena di giulij trenta sette da applicarsi à benefitio della Chiesa Nondimeno se ne caui vn'altro dalla Bussola istessa di doue è stato estratto quello, che hà ricusato d'accettare; E così di mano in mano riferendoci nel resto à quel di più si è detto di sopra al Cap. XII. con la sudetta pena di giulij trenta sette.

CAP. XVIII.

Che li Consoli ogni giorno giuridico vadino in Campidoglio.

TVtti li Consoli, ò la maggior parte di essi siano obligati ciaschedun giorno, che si tenerà raggione in Campidoglio, & anco delli Mesi di Luglio, ò Agosto, ò per causa di mietere, ò vendemmiare, andarui, e farsi vedere nel loro solito Tribunale à loro deputato, e dar audienza à tutti quelli, che vorranno essere intesi da essi in rendere ragione, & ogni volta, che mancheranno di andarui, caschino in pena d'vn giulio da torseli nel loro Sindicato, e d'applicarsi secondo si dirà a suo luogo, se però non haueranno legitima causa d'impedimento, quali siano obligati à prouare; e procurare, che li Compagni supplischino per lui.

CAP. XIX.

Dell'Officio, e Giurisdittione de'Consoli.

POssano, e siano obligati li Consoli, che saranno presenti anco in assenza degl'altri render raggione, & amministrare giustitia in tutte le liti, e differenze, che in qualsiuoglia modo occorreranno sopra le cose spettanti all'Arti comprese in detta Vniuersità, tanto trà gl'huomini di detta Vniuersità, quanto trà qualsiuoglia altra persona, Collegio, ò Vniuersità, che volesse conuenire alcuno di detta Vniuersità, sopra le quali liti, e differenze; dichiariamo, che li detti Consoli habbiano piena giurisdittione, di maniera tale, che tutto quello, che da essi Consoli, ò in nome di essi sarà fatto, ò eseguito secondo la forma delli presenti Statuti, sia in perpetuo rato, grato, e fermo, e siasi la Causa, della quale si tratta di qualsiuoglia valore, e nelle Cause oltre la somma di scudi cinque non poter li Consoli pigliare il voto dell'Assessore da deputarsi dall'Vniuersità.

CAP. XX.

Del Salario, & altre Regaglie de' Consoli dell'Vniuersità.

ORdiniamo per vigore del presente Statuto, che ciascheduno de' Consoli per suo ordinario salario habbia giulij venticinque, e nella Festa della Purificatione vn Cereo di libre trè per vno, il quale salario di giulij venticinque vogliamo, che se gli paghi doppo che saranno stati al Sindicato, & haueranno reso legitimo, e lodeuole conto delle loro attioni; E possono farsi pagare vn baiocco per ciasched una volta, che occorrerà sigillare cosa alcuna, e non in altra maniera, e chi contrauerrà al presente Statuto, ò darà aiuto, ò fauore alli Trasgressori sia castigato con doppia pena.

CAP. XXI.

Quando, & à chi sia prohibito declinare il Foro de' Consoli nelle Cause Ciuili.

NOn sia lecito nè ad alcuno dell'Vniuersità, benche priuilegiata, nè à qualsiuoglia persona, Collegio, ò Vniuersità estranea decli-

narc

nare il Foro de'Consoli nelle Cause, che in qualsiuoglia modo vertono ò verteranno auanti di loro per Cause pertinenti all'Arti vnite à detta Vniuersità, tanto in quelle Cause, nelle quali detti huomini dell'Vniuersità fussero Rei, quanto in quelle, che fussero Attori, eccettuando solamente le persone estranee priuilegiate, le quali in quelle Cause, che saranno Ree conuenute possino seruirsi del loro priuilegio per la declinatoria del Foro. E se alcuno di detta Vniuersità, benche priuilegiato come sopra, declinasse la giurisdittione de'Consoli, tutto ciò che si farà auanti altro Giudice sia nullo, & irrito, e quello, che come sopra contrauerrà, incorra nella pena di giulij sessanta per ciascuna volta, da applicarsi à benefitio della Chiesa; Anzi tutti li Mastri di detta Vniuersità per le cose appartenenti all'Arti vnite à detta Vniuersità, la prima instanza siano tenuti farla auanti li loro Consoli, e per gl'Atti del Notaro di detta Vniuersità, altrimente cadino nella sudetta pena di scudi sei. E le dette pene subito siano tolte de fatto con vna sola intimatione, senza potersi appellare ad altro Tribunale. Item statuimo, & ordiniamo, che nessun Mastro delle dette Arti dell'Vniuersità possa andare à Giudici d'altri Tribunali per la dichiaratione delle cose pertinenti alle nostre Arti senza espressa licenza de'Consoli sotto le medesime pene, non ostante qualsiuoglia Legge, Constitutioni, Indulto, ò Priuilegio speciale, ò generale che fosse in contrario. Anzi venendo il caso, che alcuno di detti Mastri compresi in detta Vniuersità vendesse la sua Bottega, ò la volesse dare à parte à qualcheduno, e che bisognasse farne Inuentario, e stima, e sopra di quello stipolare instromento, non possa in alcun modo farlo stipulare da altro Notaro, che da quello della Vniuersità con pagare la douuta mercede secondo la stima, e valore di detta Bottega à raggione di vn tanto per cento conforme lo stile di Campidoglio.

CAP. XXII.

Che non si possa appellare, nè dimandare ricorso ad altri Giudici se non passa la somma di scudi dieci.

ACcade ben spesso, che molti per allungare liti, quando si vedono astretti al pagamento, per piccola somma che sia, si appellano, e dimandano il ricorso à Giudici di altri Tribunali per maggiormente strapazzare li poueri Creditori, che oltre il tempo, che v'impiegano, non possono far capitale delle loro mercedi, e fatiche. Pertanto statuimo, & ordiniamo, che non tanto li Mastri, ò altra persona soggetta alla nostra Vniuersità, quanto qualsiuoglia altra persona estranea, Colle-

gio,

gio, ò Vniuersita, che sarà stata conuenuta auanti li Consoli per le cose, e materie spettanti alle Arti comprese, & vnite, non possa in alcun modo appellarsi, nè dimandare ricorso ad altri Giudici d'altri Tribunali di Roma nelle Cause, che non eccederanno la somma di scudi dieci, se non in deuolutiuo solamente.

CAP. XXIII.

Quel che sia da farsi se nelle Cause li Consoli fossero discordi.

STatuimo, & ordiniamo, che qualunque volta nel procedere, diffinire, ò esseguire nelle Cause vertenti auanti li Consoli, ò in altre Cause di detta Vniuersità, e nel fare altre cose da essi nascesse qualche disparere, ò dubbio, all'hora ad instanza di essi, ò di alcuna delle parti si rimetta, e diffinisca col voto dell'Assessore, & al suo voto debbiano accordarsi li Consoli tutti, il qual voto dell'Assessore, ò volere di esso non piacendo ad alcuna delle parti, possa ricorrere al rimedio dell' appellatione, quando però la Causa passasse la somma di dieci scudi, come si è detto di sopra, acciò finalmente non si facci ingiuria ad alcuno, mà la giustitia vada per li suoi termini.

CAP. XXIV.

Che li Consoli non possino rimettere le pene contenute nelli Statuti, anzi riscuoterle.

LI sudetti Consoli debbano, e siano obligati de fatto, e senza altra anticipata circostanza, dato però vn breue termine, à riscuotere le pene, nelle quali in qualsiuoglia modo saranno incorsi li trasgressori delli presenti Statuti, ancorche li trasgressori fossero priuilegiati, sotto pena quadruplicata da torsegli nel loro Sindicato. Possano bensì tutti d'accordo sminuire le sudette pene come gli parerà, e piacerà.

CAP. XXV.

Dell'applicatione, e diuisione delle pene.

TVtte le pene contenute nel volume delli presenti Statuti, nelli quali saranno incorse le persone soggette alla nostra Vniuersità,

si applichino tutte alla Chiesa di S. Eligio Protettore, & Auuocato di detta Vniuersità, eccettuato solamente la quarta quando vi sia l'Accusatore. Et il Notaro sia obligato pagare, e riscosse che saranno dal Camerlengo scriuerle negl'atti dell'Vniuersità, e dette pene si possano riscuotere, ò farle riscuotere dagl'Esecutori senz'altro mandato, processo, ò tela giudiciaria. E chi contrauerrà sia obligato in quadruplo alla nostra Chiesa.

CAP. XXVI.

Della mercede dell'Essecutori nel riscuotere le dette pene.

QVando occorresse che qualcheduno ricusasse di pagare liberamente la pena in che sarà incorso, e che per esiggerla vi bisognasse l'opera dell'Essecutori, in tal caso per mercede loro non possino pretendere altro che cinque baiocchi quando che la pena non passi vn scudo, e da detta somma di vn scudo fino alli dieci, baiocchi quindeci, e da scudi dieci fino à qualsiuoglia altra somma secondo lo stile di Campidoglio. E tanto debbano osseruare per non grauare, e nella pena, e nell'essecutione li trasgressori.

CAP. XXVII.

Del modo di raccogliere li denari per manco spesa de'Pagatori.

DEbbano, e siano obligati il Camerlengo, e Consoli assieme col Notaro dell'Vniuersità andare per Roma riscuotendo le Sante Marie, e qualsiuoglia altri denari che appartengono, ò siano per appartenere in qualsiuoglia modo all'Vniuersità, e quelli farli consegnare al Camerlengo, facendoli scriuere dal Notaro, e quelli che non vorranno pagare li possino forzare, ancorche fossero patentati, e priuilegiati come si è detto di sopra al Cap. XV.

CAP. XXVIII.

Dell'honore, che si deue a'Consoli, e Notaro, e della pena di chi l'ingiurieranno.

QValunque persona, che litigarà auanti li Consoli, e loro Notaro particolarmente se saranno degl'huomini di detta Vniuersità

debbano sempre portargli il douuto honore, e riuerenza, e parlare modestamente, nè habbia ardire in loro presenza ingiuriare alcuno, nè in parole, nè in fatti; E se alcuno temerariamente presumerà, ò ardirà contrauenire al presente Statuto, li Consoli siano obligati darne parte all'Eccellentissimo Signor Senatore, e suo Giudice, perche sia castigato conforme la giustitia richiede.

CAP. XXIX.

Che il Camerlengo, e gl'altri Consoli siano obligati in solidum render conto delli denari dell'Vniuersità.

BEnche gl'altri due Consoli Compagni del Camerlengo gl'assistessero nella riscossione della Tassa Camerale delle pene, rifiuti, e d'altri denari spettanti all'Vniuersità, restaranno però esenti, e liberi dal renderne conto; onde statuimo, & ordiniamo, che in auuenire tanto il Camerlengo, quanto gl'altri due Consoli suoi Colleghi siano obligati in solidum vno per l'altro à render conto di tali riscossioni, e d'altri denari, che in qualsiuoglia modo gli perueniranno alle mani, e possino essere astretti à render tal conto etiam manu Regia.

CAP. XXX.

Che li Consoli debbano essere presenti quando si publica il Sindicato degl'Offitiali della Compagnia.

ORdiniamo, che ogni volta, che si dourà publicare il Sindicato fatto dalli Sindici della Compagnia, e quelli Offitiali che sogliono essere sindicati vi debbano interuenire li Consoli, & essere presenti, con esserli prima fatto intimare dal Padre Gouernatore di essa per il Mandatario, e questo acciò siano informati à pieno, e li Fratelli della Compagnia, e gl'Huomini dell'Arte della buona, ò mala amministratione dell'entrate della Chiesa E mancando alcuno di detti Consoli, e non adducendo legitima scusa cada in pena di libre vna di cera in benefitio della nostra Chiesa. Obligandoli di più al sottoscriuersi al detto Sindicato, e debbano vedere diligentemente se le spese sono fatte legitimamente. E di più, che detti Consoli debbano con il loro Notaro interuenire à tutte le Congregationi generali della Compagnia, & altri ser-

uitij degl'Offitiali, e delle Zitelle da esserli intimato come gl'altri Offitiali della Compagnia, altrimente tutto quello, che haueranno risoluto in dette Congregationi senza l'assistenza de' Consoli sia nullo, e per non fatto.

CAP. XXXI.

Dell'elettione, & Offitio del Notaro dell'Vniuersità.

Habbiano li Consoli dell'Vniuersità facoltà di fare adunare tutti gl'Huomini Mastri dell'Vniuersità con la debita licenza dell'Eccellentissimi Signori Conseruatori, li quali possino eleggere vn sufficiente, e legale Notaro, il quale sia obligato scriuere, & annotare tutti gli Atti Ciuili, che si faranno in detta Vniuersità nel Foro de' Consoli, & altroue degl'Offitiali di essa, e fare con sincerità, e fede tutte le sorti d'instromenti, scritture, e mettere tutti gl'instromenti dell'Vniuersità, e Compagnia al loro Protocollo, cioè publichi, & autentichi quando sarà domandato dagl'Offitiali, & anco senza essere domandato quando sarà bisogno, e curar per detta Vniuersità, e Compagnia senza aspettarne salario, ò premio alcuno da loro, e fare tutte l'altre cose, che gli toccano à fare secondo la forma delli Statuti, hauendo prima nel principio del suo Offitio giurato in mano de' Consoli di essercitare fedelmente l'Offitio suo, & anco hauendo dato idonea sigurtà di stare à sindicato di tutte le attioni sue tante volte quante piacerà à detta Vniuersità, da castigarsi in pena quadrupla tante volte quante sarà trouato hauer defraudato in alcuna cosa l'Vniuersità, Offitiali, ò priuata persona. Il detto Notaro debba da principio del suo offitio pigliar le scritture, che si troueranno all'Offitio per consegnate, con farne riceuuta alli Consoli, e ne habbi da render conto ad ogni richiesta delli Consoli, ouero Sindici. Che il detto Notaro sia obligato oltre il solito giuramento, giurar ancora di osseruare li Statuti, che spettano al suo offitio, & obligarsi in forma Cameræ con le solite clausole. Sia di più obligato tenere vn libro à parte, nel quale dourà registrare tutte le Adunanze generali, e segrete, che si faranno, e li decreti fatti in esse, e mettere le citationi, e relationi al Manuale di giorno in giorno.

CAP. XXXII.

Della facoltà del Notaro.

Possa il Notaro in assenza de' Consoli pigliare il giuramento di calunnia, e le risposte sopra le petitioni, & il giuramento de' Te-

timonij, & il suo esame, e riseruato sempre tutto quello che si dirà nel secondo Libro nel Capitolo de'Testimonij, ouero il termine à pagare l debito confessato in assenza de'Consoli, e finalmente se saranno presenti quando le Parti addimandano il termine, e le dette cose da lui fatte secondo la forma delli Statuti vagliano quanto se fossero fatti da Consoli.

CAP. XXXIII.

Del Salario, Regaglie, e Mercede del Notaro.

IL Notaro dell' Vniuersità habbia scudi cinque di salario secondo il solito, e la solita Candela alla Festa della Purificatione. Se li leui lo scudo delle Sante Marie. Circa la mercede di quelli, che di nuouo si fanno matricolare per il rogito degl'Atti di ciascheduna delle Parti sia obligato il Notaro in tal caso seruare li Statuti sopra di ciò fatti, e conformarsi con lo stile della Corte di Campidoglio, con la quale onninamente si douerà regolare.

CAP. XXXIV.

A che sia obligato il Notaro al fine del suo Offitio.

STatuimo, & ordiniamo, che il Notaro nel fine d'ogni semestre sia obligato consegnare, e restituire alli Consoli i libri degl'Atti Ciuili dell'Adunanze, e Decreti fatti in esse, e tutte l'altre robbe di detta Vniuersità, che in qualsiuoglia modo fossero venute in sua mano. E questo sia obligato farlo legalmente, e fedelmente, sotto pena arbitraria al Signor Senatore secondo la qualità delli casi.

CAP. XXXV.

Delli Sindici.

STatuimo, & ordiniamo, che finito l'Offitio delli Consoli di sei mesi, li nuoui Consoli debbano eleggere trè huomini vno per parte, quali douranno sindicare il Camerlengo, e Consoli passati con farsi consegnare li libri dell'Vniuersità dalli Consoli, e secondo che trouaranno, e posposto ogni interesse sindicare le loro attioni. E sotto questo

Sta-

Statuto s'intenda esserui compresi ancora gl'altri due Consoli Compagni del Camerlengo, e douer render cõto delle loro attioni, e delli denari che nel loro Offitio haueranno riscossi.

CAP. XXXVI.

Trà quanto tempo siano obligati gli Offitiali da sindicarsi dare li Libri alli Sindici.

STatuimo, & ordiniamo, che tutti li Consoli, & altri, quali per il tempo passato sono stati soliti stare al Sindicato, siano obligati in termine di quindici giorni consegnare tutte le loro scritture, e libri dell' Entrata, & Vscita dell'offitio loro alli Sindici sotto pena di venti giulij per ciascuno che contrauerrà da torsegli de fatto dalli Consoli. E consegnato che haueranno li sudetti Consoli li libri, e scritture alli Sindici, debbano in termine di vn Mese espedire per Sentenza loro diffinitiua la Causa del Sindicato da pronunciarsi nella solita Chiesa di S.Eligio, dalla qual Sentenza non si possino appellare, se non grauasse manifestamente, che in tal caso possa essere reuista dalli nuoui Consoli, e ridotta à termini di giustitia, dalla qual reuisione, e Sentenza de Consoli non si possa appellare, nè in modo alcuno querelare, ò supplicare sotto pena di giulij venti d'applicarsi come sopra.

CAP. XXXVII.

A chi debbano consegnare li Libri li Sindici doppo il loro Offitio, e delle loro Regaglie.

STatuimo, & ordinamo, che li detti Sindici siano obligati dal giorno della Sentenza data in termine di otto giorni consegnare tutti li libri datigli dagl'Offitiali, che sono stati al Sindicato auanti loro al Console, e Camerlengo per gl'atti del Notaro dell'Vniuersità, e quelli farli riponere in vn'Archiuio à parte per potersene seruire quando il bisogno lo richiederà, e contrauenendo incorrano nella pena di trè giulij per ciascuno. E perche ad ogni fatica conuiene dare il premio, ordiniamo, che alla festa della Purificatione siano obligati darli vna libra di Cera.

CAP. XXXVIII.

Della pena di quelli, che defraudano l'Vniuersità.

QValunque si sia Console, Camerlengo, Offitiale, Notaro, & altra persona priuata compresa in detta Vniuersità, che hauerà defraudato detta Vniuersità in denari, scritture, robbe, ò qualsiuoglia altra cosa sia castigato in quadruplo da torsegli subito, se sarà priuata persona, e se sarà Offitiale, ò Console sia costretta à pagarla nel Sindicato d'applicarsi come sopra.

CAP. XXXIX.

Delli Garzoni, Lauoranti, e Fattori principianti, che partono dalli Mastri auanti il tempo, e non vogliono lauorare.

STatuimo, & ordiniamo, che tutti li Lauoranti, e Garzoni, ò Fattori principianti soggetti al nostro Consolato, che saranno accommodati per qualche tempo determinato, e si partiranno senza licenza, ò legitima causa prima che habbiano finito il tempo, siano tenuti à tutti li danni, & interessi di quello, al quale non hauerà osseruato quanto hà promesso, del quale interesse si stia al giuditio della Parte, e giuramento, alla quale era obligato, tassato però da' Consoli. Niun Mastro di qualsiuoglia Arte di detta Vniuersità possa pigliare, ò dar da lauorare ad alcuno delli detti Lauoranti, Garzoni, ò Fattori principianti, che si saranno partiti auanti il tempo stabilito sotto pena di venticinque scudi da applicarsi come sopra doppo che saranno auuisati da Consoli; Et in caso, che alcun Lauorante, Garzone, ò Fattore sudetti habbia promesso, e si sia accordato à anno, ò à mese con qualche Mastro, & hauerà mancato di lauorare qualche parte di quel tempo, ò sia d'Estate, ò d'Inuerno sia obligato rifargli tutto il tempo perso da tassarsi secondo la qualità de tempi. Similmente, che nessun Mastro delle dette Arti possa pigliare à lauorare con lui Lauorante, Garzone, ò Fattore alcuno, che prima lauorasse con altri di detta Vniuersità, se prima quel Lauorante, Garzone, e Fattore non hauerà compito il tempo, & hauuto buona licenza dal primo Mastro.

CAP. XL.

Che nessun Mastro possa disuiare alcun Compratore, che hauerà pattuito qualche lauoro.

STatuimo, & ordiniamo, che occorrendo, che qualche Compratore habbia pattuito qualche lauoro con qualcheduno altro de Mastri dell'Vniuersità, non possa vn'altro Mastro in modo alcuno disuiare il Compratore con offerirsi à minor prezzo, sotto pena di venti scudi d'applicarsi come sopra.

CAP. XLI.

Che nessun Ferraro, ò suoi Garzoni acconci ferramenti di alcuna sorte à gl'Ebrei, nè detti Ebrei possano essercitar l'Arte del Ferraro.

PEr ouuiare alle fraudi, che si sogliono commettere da alcuni, e massime dagl'Ebrei in comprare ogni sorte di ferri, & altre cose pertinenti all'Arte de Ferrari, e per euitare li furti domestici, che si sogliono alle volte commettere nelle Case de' Cittadini, & altri, statuimo, & ordiniamo, che nessun Ferraro, Chiodarolo, Spadaro, Caldararo, ò qualsiuoglia, che eserciti l'Arte del Ferraro, ò sia Mastro, ò sia Garzone possa accomodare, ò far rinouare ferramenti vecchi, ò nuoui d'alcun Ebreo senza espressa licenza de' Consoli. E chi contrauerrà al presente Statuto cada in pena di scudi dieci d'applicarsi come sopra. Prohibendo di più per fuggire le fraudi, e furti predetti come sopra niun Ebreo possa nè publicamente, nè di nascosto essercitar l'Arte del Ferraro, ò Manescalco, & hauer Fucina per accomodar ferramenti vecchi, ò nuoui, sotto pena di scudi dieci d'applicarsi come sopra.

CAP. XLII.

Delli Consiglieri, e loro Offitio.

STatuimo, & ordiniamo, che nel giorno, che li nuoui Consoli haueranno preso il possesso del loro Offitio, subito ciascheduno di essi

ſi elegga trè huomini da beue di detta Vniuerſità, li quali il Notaro ſia obligato ſcriuere nel libro, nel quale ſi notano gl'Offitiali, e detti huomini debbano giurare di portarſi fedelmente nel loro Offitio, con il conſiglio de'quali poſſino eſpedirſi tutti li negotij dell'Vniuerſità, e loro Chieſa, di maniera tale, che quel tanto, che per loro ſarà fatto, ſia in perpetuo rato, e fermo, e come ſe foſſe da detta Vniuerſità fatto.

CAP. XLIII.

Delli Eſaminatori, loro Elettione, Facoltà, e Mercede.

NEll'iſteſſo tempo, che ſi eleggono i Conſiglieri, doueranno li Conſoli parimente eleggere trè Maſtri per Arte di quelle, che ſono obligate à far l'Eſamine, de' quali trè Maſtri habbia à durare l'offitio loro ſei meſi conforme dura l'offitio de'Conſoli, & in detto tempo li detti trè Eſaminatori habbiano facoltà d'eſaminare quelli d'aggregarſi, & eſſi ſoli poſſino interrogarlo, e finita l'Eſame, che douerà eſſer fatta à ſentita di tutta la Congregatione, remoſſo dalla medeſima l'Eſaminato, corra il partito per l'approuatione, e quello reſti approuato, ſe ſarà vinto per due terzi de voti, altrimente non s'intenda approuato, dichiarando, che à queſt'Eſame non ſiano ſottopoſti quelli, che per moſtrare la loro Peritia ſono tenuti à fare vn' opera manuale dell'Arte loro, ſecondo il Capitolo, ò Capitoli del preſente Statuto appartenente alla loro Arte. La mercede di tali Eſaminatori s'intenda di vno ſcudo per vno, che ſi dourà depoſitare appreſſo il Notaro vn giorno prima almeno della Congregatione dell'Eſame, e ſeguita detta Eſame, e corſo il partito, ò che reſti approuato, ò nò, ſi paghi detta mercede depoſitata all'Eſaminatori.

LIBRO SECONDO

CAP. PRIMO

Del modo di procedere nelle Cause Ciuili di detta Vniuersità.

PERCHE appartiene al Publico quando non si possono leuare le discordie, almeno abbreuiare le fatiche delle liti. Pertanto desiderando che tutte le Cause, e ciascheduna di esse di qualsiuoglia persona soggetta à detta Vniuersità quanto più presto si può si conosca, e per il giusto si spedisca, statuimo, & ordiniamo, che ciascheduna Causa di qualsiuoglia somma, quantità, ò prezzo, che occorrerà agitarsi auanti à detti Consoli si proceda semplicemente, e sommariamente, hauendo riguardo alla sola verità del fatto, per ritrouare la qual verità più commodamente, vogliamo che si mettano in essecutione, e si osseruino l'infrascritti modi, e regole. Tuttauia ci è parso bene per maggior facilità de' Litiganti leuarne dal presente Libro alcuni Capitoli, che mettano del modo di fare gl'Atti Ciuili, & altri aggiungerne, che parlano di materie spettanti all'Vniuersità. E questo, perche douendosi il Tribunale de' Consoli conformare in tutto, e per tutto con lo stile, e forma prescritta alli Notari Capitolini, tanto in far degl'atti, quanto nella mercede del Notaro, e cosi saria stato superfluo il metterli.

CAP. II.

Delli Libelli, ouero Petitioni.

STatuimo, & ordiniamo, che in nessun modo si osseruino le solennità de libelli altre volte di raggione commune necessariamente richiesti, mà in qualsiuoglia Causa ciascheduna petitione sommariamente descritta negl'atti basti, nella qual petitione si specifichi la cosa, che si domanda, e la causa perche si domanda, e contro chi si domanda, altrimente sia nulla, e di ragione s'intenda reietta, nè in modo alcuno meriti nome di petitione, ò libello.

CAP. III.

Che le Cause di detta Vniuersità si faccino sommariamente, della mercede del Notaro, e Consoli nel far degl'atti, e dar del Voto dell'Assessore.

STatuimo, & ordiniamo, che tutte le Cause, e ciascheduna per se di qualsiuoglia persona soggetta à detta Vniuersità di qualsiuoglia somma, quantità, e prezzo si sia, che debbano essere, e siano sommarie, e circa quelle come tali riducendo li nostri Statuti quanto più si può alla conformità, e conoscenza delli Statuti generali di Roma. Ordiniamo, e dichiariamo, che, per l'auuenire, rimanendo nella sua fermezza gl'altri Statuti di questo Libro, si eseguiscano in tutto, e per tutto li Statuti di Roma, e della Corte di Campidoglio in tutti gl'atti ordinarij, & estraordinarij, aggiungendo questo, che il Notaro nel riscuotere le sue mercedi osserui la Tassa prefissa, e da prefiggersi per il tempo alli Notari Capitolini. E li Consoli per le pronuntie da farsi secondo il voto, e relatione de' Periti da dieci scudi à basso possino pigliare in tutto vn giulio, e fino alla somma di scudi trenta vn giulio per vno, da quelli in sù fino à qualsiuoglia somma due giulij per vno, e non più in qualsiuoglia Causa, che passi il valore di dieci scudi concedere il voto dell'Assessore à chi lo dimanderà, del consiglio del quale ancorche le Parti non l'addimandino, indifferentemente possino seruirsi in qualsiuoglia negotio.

CAP. IV.

Dell'aggrauio del Notaro, & Essecutori.

SE alcuno de' Litiganti vorrà dar querela contro il Notaro, ò alcuno Essecutore di detto Tribunale per qualche atto nullo, non possa andare per qualsiuoglia causa ad altro Giudice, che alli Consoli, volendo agitare ciuilmente; Ma se saranno ostinati, che siano castigati criminalmente, faccino le loro instanze auanti dell'Eccellentissimo Sig. Senatore, e suo Tribunale di Campidoglio.

CAP. V.

Che li Mastri dell'Vniuersità siano preferiti nel riscuoter de Crediti negl'Animali, e robbe doue essi haueranno affaticato.

LI Manescalchi, e tutti gl'altri Mastri di detta Vniuersità, hauendo legitimamente citato auanti li Consoli per la loro mercede, e credito de'loro principali debitori, e detentore dell'infrascritte robbe, doppo li sei mesi, che sarà finita l'opera delle cose concernenti all'essercitio, si giudichi hauersi riseruata la speciale, & espressa hipotheca sopra gl'animali, e robbe da essi in qualsiuoglia modo migliorate, e siano preferiti ad ogn'altro Creditore conforme sarà di ragione, hauendo seruato il predetto ordine della citatione, e fatto gl'altri atti necessarij conforme lo stile del Tribunale Capitolino, con il quale in tutte le Cause Ciuili si douranno conformare, & osseruare la riforma fatta sopra di esso Tribunale.

CAP. VI.

Dell'Elettione de'Periti, loro relatione, & essecutione d'essa.

VOgliamo anco, che essendo da alcuno de'Litiganti addimandata, ouero anco dall'offitio destinata in qualsiuoglia caso, e causa l'elettione di due Periti, la visione, e relatione di quelli da farsi con giuramento, ò si facci per scrittura, ò senza scrittura da registrarsi dal Notaro dell'Vniuersità negl'atti del Tribunale, non possa sotto qualsiuoglia pretesto essere ritardata, anzi con ogni prestezza espedita. Circa che si osserui questa forma, cioè che citato che sarà ad eleggere, ò vedere eleggere il Perito, e deputare il giorno, & hora li Consoli in contumacia del non Comparente elegghino, e deputino, & incontinente, ò poi quando ad essi parerà, ò all'altra Parte pare di addomandargli, si elegga dalli medesimi Consoli per virtù del loro offitio. Il terzo non si elegga se non in euento di discordia delli due, li quali con citatione habbino riferto negl'atti con giuramento, e si stia alla loro relatione senza ammettere proua alcuna in contrario, remota ogni appellatione, e ricorso, ò altro ordinario, e straordinario remedio.

CAP.

CAP. VII.

Delli Compromessi.

STatuimo similmente, che se le Parti saranno d'accordo di fare Compromesso in alcuno Arbitro, ò Arbitratore, vno, ò più, che saranno eletti, se non vi sarà patto in contrario, s'intendino hauer facoltà di procedere in iure, ò in fatto, e terminare solo di raggione; Mà se vi saranno altri patti, questi si osseruino, e se le Parti non haueranno dato longo tempo, siano obligati detti Arbitri, ò Arbitratori talmente trattare detta Causa, che in termine di quindici giorni diano fuori il suo Laudo, sotto pena di venti giulij per ciascheduno d'applicarsi come sopra. E chi controuerrà alli sudetti due Statuti in alcuna loro parte, andando per ricorso ad alcun'altro Giudice, cada in pena di vn scudo, e tutto quello che sarà fatto, & ottenuto contro la forma delli detti Statuti sia nullo, e di niun valore.

CAP. VIII.

Della fede da darsi alli Libri delli Mastri dell'Vniuersità.

ALli Libri delli Conti delli Mastri di detta Vniuersità quando saranno tenuti legalmente se li dia credito, come si dà à i Libri degl'altri Mercanti Fondacali. E se si troueranno in detti Libri scritte falsità alcune, tal Libro, oltre le pene, che sono di raggione, non faccia proua alcuna, nè della partita vitiata, e nè meno nell'altre delli Debitori, che in quello sono descritti. Et il medemo s'intenda quanto alli Libri di Bottega de Prestaferri, & Arrotatori. Sia lecito à detti Rotatori, e Prestaferri dare à nolo Zappe, Vanghe, Schifi, Corbie, Forcine, Bigonzi, e Barili, con esiggere il solito nolo secondo l'vso di detta Arte.

CAP. IX.

Delle Taglie, e loro fede.

ALle Taglie, che volgarmente sono dette Scritture dell'Idioti si dia piena fede trà le Parti sino alla somma di scudi quindici se si proerà, ò per confessione del Reo, ò almeno per vn Testimonio con il giuamento della Parte, che quella sia la Taglia, che trà essi communemen-

te

te per tale effetto sia fatta, purche non apparisca essere vitiata, e che sia fatta delle cose pertinenti à dette Arti, altrimente non se gli dia fede alcuna.

CAP. X.

Della fede dell'Instromenti, e loro essecutione.

L'Instromenti prodotti per prouare habbiano piena fede, e circa quelli si osserui la raggione commune: Mà se da principio sarà in giuditio addimandata la loro essecutione, se sono liquidi, e non li sarà opposto contro per vigore del presente Statuto, habbia l'essecutione, come se fusse causa passata in giuditio, mà se non sono liquidi, e se in termine di due giorni vtili alla produttione di essi, e doppo hauer hauuta la copia si opporrà qualche eccettione, all'hora passati li detti due giorni, le Parti siano obligate trà altri cinque giorni vtili prouare quanto vogliono, e passati detti cinque giorni, se si saranno esaminati Testimonij, si osserui quello, che più à basso si dirà della publicatione del Processo, altrimente non essendosi esaminati Testimonij si spedischi la Causa à fauore di chi hà raggione, dichiarando, che l'Instromento si habbia da eseguire, ò nò, secondo richiede la giustitia; E se le Parti addimanderanno ricorso in tempo, se li dia il tempo à pagare, e si faccino tutte l'altre cose à similitudine di Causa giudicata.

CAP. XI.

Della fede delle Polize, e Scritture priuate, e loro essecutione.

LE Polize, e Scritture priuate scritte di mano dell'Auuersario, ò di suo ordine, se saranno riconosciute giuridicamente per il Reo, se gli dia piena fede come publico Instromento, alla recognitione delle quali Polize, e Scritture possa essere astretto, se saranno di sua mano, ò da quello per mano di chi saranno scritte, se però esso saprà leggere, altrimente non possa essere forzato à riconoscerle, mà se da principio sara addimandata l'essecutione di esse giuditialmente doppo che saranno riconosciute, come si è detto, si proceda come di sopra si è detto delli publici Instromenti, e possino essere sforzati à riconoscere le Polize, e se il Reo non la riconosce, li Consoli possino pronunciarla per riconosciuta.

CAP. XII.

Del giuramento decisiuo della Lite.

SE alcuna delle Parti desidera finire la lite per giuramento decisiuo della lite, e secondo il solito, facci il partito, sopra il quale vuole che giuri l'Auuersario, ouero lasci giurare à esso, siano obligati li Consoli commandare à chi si fà il partito, che giuri, ò lasci giurare l'Auuersario; il che ricusando di fare senza legittima causa; detti Consoli ammettano al giuramento quello, che hauerà fatto il partito, e tal giuramento habbia vigore di re giudicata.

CAP. XIII.

Della condennatione delle Spese.

IN tutti li casi di perdita il vinto rifaccia le spese al vincitore, ancorche nella sentenza, ò partito decisiuo della lite non sia fatta mentione alcuna delle spese, se però non consta dall'atti hauer hauuta giusta causa di litigare.

CAP. XIV.

Dell'essecutione della re iudicata.

SIano obligati gli Consoli sotto legame di giuramento assegnare à ciascheduno condannato trè giorni di termine à pagare quello in che sarà stato condannato, ò hauuto per condannato, se la quantità, ò valore del debito non passa la somma di scudi due, mà se passa la detta somma siano obligati assegnarli otto giorni à pagare, ò sodisfare, quali passati fattolo citare vna volta sola à pagare, ò sodisfare, se li rilassi il mandato contro per la somma di detto debito, e le spese se il citato non comparirà nel termine della citatione, e mostrerà di hauer sodisfatto realmente, quale essecutione possi farsi reale, e personale ad arbitrio del Creditore, se la quantità, ò valore del debito ascenderà alla somma di scudi otto, e baiocchi settanta con le spese, altrimente si possa fare se-non reale. Il medesimo si osserui nell'essecutione de Laudi per gl'Arbitri dell'instromenti publici, e polize riconosciute.

CAP. XV.

Che nissuno, eccetto li Consoli possi riuedere, tassare, ò metter prezzi alli conti delli Mastri dell'Arte.

HAuendo ben spesso trà li Mastri dell' Arte, e loro Debitori differenza nelli prezzi de'lauori fatti, e volendo molti arrogarsi quest' impresa di tassare li Conti di detti Mastri, che alle volte per non essere della professione, della quale si tratta, sogliono commettere degl'errori in pregiuditio delle Parti. Pertanto statuimo, & ordiniamo, che ogni volta, che occorrerà far riuedere, tassare, ò mettere prezzi alli lauori de Mastri dell'Arte vnite, e soggette alla nostra Vniuersità, niuno li possa riuedere, tassare, nè mettere prezzi in nessuna maniera, se non li Consoli, sotto pena di scudi dieci ad ogn' vno che sia dell'Vniuersità tante volte quante contrauerrà, d'applicarsi come sopra. Con questo però, che bisognando per le dette tassationi, ò reuisioni dell'altrui opera, li Consoli deputino vn Mastro ex officio della medesima Arte di quella del Creditore, il quale reuisto, e tassato lo consegnerà alli Consoli per amministrare poi sopra di quello la douuta raggione, e li Consoli non possano riceuere per loro mercede di detta Tassa solo vn baiocco e mezzo per scudo, da diuidersi secondo il solito trà loro, e Notaro, cioè vn baiocco alli Consoli, e mezzo baiocco al Notaro.

CAP. XVI.

Della Mercede dell'Essecutore.

QVando occorrerà alli Consoli seruirsi dell'opera dell' Essecutori per far pignorare, ò riscuoter le pene, nelle quali saranno incorse le persone soggette alla nostra Vniuersità, e che si contengono nelli presenti Statuti, l'Essecutori quando non passa lo scudo di pena non possino pretendere altro che vn grosso, e da vno scudo in sù secondo la riforma per non grauare e nella pena, e nell'essecutione. Per l'essecutione poi de'Mandati Ciuili cauati per gl'atti dell' Vniuersità osseruino lo stile, e la riforma del Tribunale di Campidoglio.

LIBRO TERZO

CAP. PRIMO

Dell'elettione di trè Mastri dell'Arte de' Manescalchi, e facoltà loro.

PERCHE per l'ignoranza de'Manescalchi, e di quelli che essercitano tal'Arte sogliono nascere assaissimi danni, e molte discordie, tanto nel ferrare le bestie, quanto nel medicare le loro infermità, perilche si come alli nostri antepassati piacque prouederui di opportuno rimedio, così anco è parso à noi essere di grande vtilità. Pertanto stabilimo, & ordiniamo, che doppo, che li nuoui Consoli haueranno preso il possesso del loro offitio, debbano eleggere subito trè Mastri sufficienti, & approuati nella detta Arte, li quali così eletti habbiano facoltà, e piena potestà di essaminare tutti, e singoli, che vorranno aprire nuoua Bottega di detta Arte, come Mastri, ò altri, che à nome loro la volessero fare aprire, alla presenza del Consolo, e Notaro, e d'altri Mastri dell' Arte de Manescalchi intimati ad interuenire à tale atto da farsi nel solito Oratorio, purche li Consoli non fossero dell'Arte de' Manescalchi, ò altr'Arte, che possino detti Consoli eleggere vn Mastro de'Manescalchi ad arbitrio loro, il quale dourà assistere alla detta Esamine, li quali tutti siano obligati effettualmente secondo la loro relatione, ò consiglio della maggior parte approuare, ò riprouare tali da loro esaminati, e seguendone l'approuatione, all'hora d'ordine loro se gli faccia l'Instromento dal Notaro di tal priuilegio, qual' Esame non si posa fare se non v'interuengono almeno due terzi de Mastri esaminati, & approuati, con l'assistenza de'Consoli, ò vno di essi, e se alcuno hauerà ardire far dette Arti senza l'approuatione, e priuileggio sudetto, cada in pena di scudi dieci d'applicarsi come sopra. Possino di più li detti Consoli fargli serrare la Bottega, e vietarli l'essercitio di detta Arte in quel miglior modo, che à loro parerà, non ostante qualsiuoglia raggione, ò Statuto, che facesse in contrario, e di più vogliamo, che nessuno ardisca di mettere Bottega nuoua, se non è lontano cinquanta canne dall'altra Bottega, sotto pena di scudi dieci, d'applicarsi come sopra. Et in detta Esamine non vi possano interuenire se non Mastri esaminati, e matricolati, figli, e fratelli, e nipoti de Mastri, & essendoui altre persone, ò garzoni, li possino mandar fuori. Et li Consoli non facendo osseruare detto Statuto cadano in pena di vn scudo per ciascheduno, che lasceranno en-

trare,

trare, & il Notaro sia obligato leggerli il detto Statuto, acciò non si possino scusare d'ignoranza, e ritrouandosi alcuno de Mastri, che non fosse esaminato, cada nella sodetta pena. Habbiano di più detti Mastri eletti come sopra facoltà, e giurisdittione assieme con li Consoli di definire tutte le differenze, e liti, che occorreranno auanti li Consoli circa la peritia di detta Arte de Manescalchi; se alcuno delle Parti addimanderà volersi seruire di loro, prima però che sia decretata la citatione à sentenza, e non altrimenti. Habbiano anco da stimare li Caualli, & altri Animali da vettura, secondo la forma delli Statuti sopra di ciò fatti. Il terzo, & vltimo dell' Esaminatori habbia facoltà di poter interrogare quello che si hà da essamiuare sopra altre infermità, e malatie de Caualli, & altri Animali non domandate dagl'altri due primi Esaminatori, & il Notaro lo dourà notificare al giouane prima di venire all'esame. Oltre l'esamine fatta sopra l'infermità de Caualli; douranno sfuggiare, e tirare vn paro di ferri auanti l'Esaminatori, sopra di che si stia alla loro relatione, & approuatione. La mercede dell'Esaminatori sarà vna piastra per vno, quando ne siegua l'approuatione dell'Esaminato, e non essendo approuato non possano pretendere cosa alcuna, incaricando in ciò la propria coscienza ad vsare la debita diligenza in essaminare, e non guidati dall'interesse pigliare detta piastra per vno, & altre regaglie, e non ammettere ogni minimo garzone per ignorante che sia, comandando per l'auuenire non ammettere alcuno all'essercitio di detta Arte con aprire nuoua Bottega, se non sarà stato esaminato come sopra. Et essendo vn Decreto fatto in vna Adunanza, che obliga tutti li Garzoni, e Lauoranti de Manescalchi à dare vn grosso il mese per benefitio, e mantenimento della nostra Chiesa, e de paramenti di essa, dando autorità alli Mastri, che possino ritenere il detto grosso ogni mese à conto del salario, ordiniamo, che il Signore de'Lauoranti, e Garzoni de Manescalchi, e di tutte l'altre Arti sia obligato dare in lista alli Consoli tutti quelli, che non haueranno pagato per astringerli al pagamento.

CAP. II.

Delle Sentenze di detti tre Mastri, e loro appellatione.

DAlle sentenze di trè Mastri eletti come sopra non si possi appellare, ò reclamare, se non in deuolutiuo, sotto pena di scudi trè à chi contrafarà. E se tentarà far riformare detta sentenza per via di ricorso, & hauerà il torto, cada similmente nella detta pena, e sia condannato nella spesa della lite.

CAP. III.

Del modo, che deuono osseruare li Mastri nuouamente annessi in detta Arte.

STatuimo, & ordiniamo, che qualunque esaminato, & ammesso come di sopra à fare nuoua Bottega di Manescalco, non possa da se solo senza il consenso, ò assistenza di qualche antico, e prattico Maestro di dette Arti cauar vermi à bestia alcuna, ò strangoglioni con taglio, nè far cauterio, allacciar vene, stendere medicina alcuna per il corpo, ò fare qualche atto graue, e di consideratione di detta Arte sotto pena di venti giulij d'applicarsi come sopra, e sia obligato alli danni, & interessi patiti dalla parte, e sia chiamato Mastro nuouo per vn'anno dal giorno dell'approuatione, & admissione sudetta.

CAP. IV.

Che nessun Mastro della detta Arte possa affittare la sua Bottega senza licenza.

PErche altre volte volendo alcuni farsi nuoui Maestri di Bottega, sogliono in fraude delli nostri Statuti pigliare in affitto da altri Mastri, che non vogliono poi essercitare le loro Botteghe, e con questo pretesto vsurparsi il nome di Mastro di Bottega. Pertanto ordiniamo, e statuimo, che nessun Mastro possa affittare la sua Bottega ad essercitare senza espressa licenza de' Consoli, sotto pena di trè scudi per vno, tanto al Conduttore, quanto al Lauoratore, che hauerà adire di contrafare à questo nostro Statuto.

CAP. V.

Del modo, che deue tenere vn Mastro Manescalco, che voglia tenere più Bottege aperte.

VOgliamo, & ordiniamo, che se qualche Mastro, come sopra esaminato, & ammesso con il solito priuilegio per l'auuenire vorrà aprire più Botteghe di Manescalco, e quelle aperte essercitare con Fuci-

na,

na, Mantici, & altri Instromenti da Bottega atti à tal mestiero, in tal caso, perche niuno puole personalmente assistere à più Botteghe, ciascuno oltre il douuto pagamento da farsi conforme al numero di più Botteghe, e con il pigliare la carta, ouero licenza spedita di mano del Notaro dell'Vniuersità, sia tenuto, e debba in ciascheduna delle sudette Botteghe hauere, e continuamente ritenere persona idonea, esaminata, & ammessa dalli sopradetti Esaminatori con il sopradetto priuilegio, sotto pena di scudi venticinque per qualsiuoglia Bottega d'aprirsi, ò da essercitarsi, nella quale non vi si trouasse persona, come di sopra ammessa, e detta pena si farà pagare in solidum, tanto dal Padrone della Bottega, quanto da quello assistente, e che l'essercita, non essendo approuato, & ammesso. E con tutto che sarà pagata detta pena, debba l'istesso Padrone ò serrare detta Bottega, ò in essa metterui, e ritenerui persona idonea esaminata come sopra, altrimente se gli reitererà la pena tante volte quante contrauerrà, non ostante che quello, che essercita fosse Compagno, Affittuario, Inquilino, ò Subinquilino, Garzone, ouero Affine, ò Parente in qualsiuoglia grado, di maniera che acciò il Publico non resti defraudato, niuno, che non sia ammesso all'Arte, ardisca essercitare tal Bottega, nè sua, nè d'altri, nè in suo proprio nome, ò d'altri Mastri, ò in qualsiuoglia altro modo sotto le pene sopradette d'applicarsi come sopra.

CAP. VI.

Che si possano ritenere le Bestie per la mercede, e venderle.

Sia lecito alli Manescalchi per la credenza fatta alli Debitori nell'essercitio di detta Arte ritenere l'istesse Bestie appresso di loro senza altra licenza d'Offitiali di Roma, ò Consoli di detta Arte, nè rilasciarli sin tanto che non saranno intieramente sodisfatti del loro Credito, ordinando di più, che il Padrone delle Bestie sia tenuto pagare effettualmente tutte le spese, che si faranno à dette Bestie per tutto il tempo, che il Manescalco le riteberà, oltre alla sorte principale, quali spese le douranno tassare li Consoli dell'Vniuersità. Mà tardando il Debitore à sodisfare il Manescalco, ò che saranno passati otto giorni, possa il detto Manescalco con la saputa de' Consoli dell'Arte, senza incorrere in pena alcuna, vendere le dette Bestie à chi le vorrà comprare, & il soprapiù del suo credito si restituisca al Padrone delle Bestie, e si depositi in mano del Camerlengo da restituirsi al suo Padrone à suo piacere.

CAP. VII.

Se alcuna Bestia morisse nel medicare, ò ferrare, e della pena di quello, che l'inchioderà.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuno Manescalco, che ò ferrando, ò medicando alcun Cauallo, Mulo, Boue, Asino, ò qualsiuoglia altra Bestia fastidiosa, ò cattiua secondo il solito dell'altri Mastri, toccandola con ferramenti, ò legandola, ò facendo qualche altra cosa, ò mettendola nel trauaglio, & occorresse, che detta Bestia morisse, debilitasse, ò restasse impedita, tal Mastro per tal causa non sia obligato ad emendare tal Animale, nè rifare il danno al Padrone, ò Conduttore, purche il danno non siegua per dolo, malitia, ò ignoranza del Mastro, ò Lauorante, ò questo auuenghi per infermità de' dolori, occhi, ciambrone, coruo, polmoncello, protocesso, soprosso, schinella, spallacci, tirinolezze, destolato, sobattiture, vermi, fistole, ò di qualsiuoglia altra infermità. Similmente statuimo, & ordiniamo, che se alcun Mastro, Scolaro, ò Lauorante nel ferrare inchiodasse qualche Bestia Cauallina, Mulina, Asinina, ò Bouina, tal Mastro in Bottega del quale sarà fatta tale inchiodatura non sia obligato ad altro danno, se non à medicare detto Animale à sue spese, purche non habbia fatto detto male studiosamente, altrimente hauendolo fatto à bello studio, oltre il danno, che hauerà da rifare, cada in pena di scudi due da leuàrsegli de fatto, & applicarsi come sopra.

CAP. VIII.

Che nessun Manescalco possa mettere Compagno nelle loro Botteghe, se non sarà stato approuato dalli Esaminatori.

L'Esperienza maestra di tutte le cose hà fatto vedere più volte, che li Maestri Manescalchi per liberarsi dalla soggettione di assistere nelle loro Botteghe hanno tal volta messo vn Compagno inesperto, e poco prattico, dal che ne è risultato pregiuditio, e danno alli Padroni delle Bestie, sicome parimente si è visto per il passato, che sotto il nome di vna sola Patente si publicano per Mastri tutti li Lauoranti di vna Bottega. Noi per voler rimediare à questo sì graue inconueniente, statuimo, & ordiniamo, che per l'auuenire niun Mastro Manescalco possa mettere Compagno alcuno alla sua Bottega, se prima non sarà stato ap-

prouato

prouato dalli Mastri Esaminatori, sotto pena di scudi dieci. E così parimente trouandosi, che in vna Bottega sotto il nome di vna sola Patente caminino li Lauoranti, e voglino essercitare la loro Arte spacciandosi per Mastri senza hauer fatta la loro esamine, cada il Padrone in pena di scudi dieci, e li Lauoranti di scudi due, da torsegli tante volte, quante si trouerà hauer trasgredito.

CAP. IX.

Della mercede de' Mastri Manescalchi eletti per Periti.

TVtti quelli Mastri Manescalchi, che saranno stati eletti Periti per riferire sopra la sanità di qualche Bestia, non possino pretendere per loro mercede della loro Peritia più di quindeci giulij per vno, e bisognando il terzo Perito perche gl'altri fossero discordi, in tal caso si stia al maggior numero.

De Presta Caualli.

CAP. X.

Dell'Estimatione delle Bestie à Vettura.

STatuimo, & ordiniamo per fuggire le liti, e controuersie, che facilmente potriano nascere, che se alcuno hauerà data qualche Bestia à vettura, sia obligato prima farla stimare per li trè Mastri dell'Arte deputati dalli Statuti, acciò se per sorte auuenisse, che per colpa del Conduttore morisse, ò peggiorasse, si possa conoscere quanto sia da pagarsi per tal danno al Locatore, e tale stima si scriua dal Notaro dell'Vniuersità con li segni, nome, e pelame della Bestia, e per ciascheduno d'essi si paghi trè baiocchi al Notaro, e Mastri, altrimenti non essendo prima fatta detta stima, & occorrendo il caso non possa addimandare prezzo di detto Animale.

CAP. XI.

Se la Bestia data à Vettura si ammalasse, ò morisse per Viaggio.

STatuimo, & ordiniamo, che occorrendo al Conduttore morte, ò infermità della Bestia datali à Vettura senza sua colpa, sia obligato

subito

subito farlo ſapere al Padrone, ò Locatore della Beſtia, ò moſtrarla in luogo più vicino al Maneſcalco Perito dell'Arte, acciò li poſſa far fede del caſo occorſo, e ſe ſi ammalaſſe, ſia obligato il Conduttore farla medicare, e gouernare bene, à ſpeſe però del Locatore. Poſſa nondimeno il Conduttore pigliare vn'altra beſtia à Vettura, per finire il ſuo viaggio, laſciando quella beſtia nell'Oſteria à medicare, ne poſſa eſſere più forzato à pagare Vettura alcuna per quella dal giorno, che hauerà ordinato, che ſi faccia ſapere al Padrone.

CAP. XII.

Della morte, e pericolo della Beſtia data à Vettura.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuna Beſtia data à Vettura, ò ſia Cauallina, Mulina, ò Aſinina, & occorrerà morte, ò infermità doppo, che ſarà data, ſe queſta occorrerà per colpa del Conduttore, ſia obligato a tutti li danni, & intereſſi al Locatore, ma ſe queſta auuenirà per diſgratia, & il Conduttore hauerà fatte diligenze ordinate nelli Statuti, il tutto vada à pericolo del Locatore, altrimenti non hauendo il Conduttore fatte le ſudette diligenze, ſi preſuma eſſere auuenuto per ſua colpa, e ſia giudicato andare à ſuo pericolo.

CAP. XIII.

Chi perderà qualche Beſtia preſa à Vettura per Viaggio in qualſiuoglia modo.

SE alcuno pigliarà à vettura qualche Cauallo, ò Mulo per fare qualche viaggio, & in detto viaggio li fuſſe in qualſiuoglia modo rubbata, ò li occorreſſe qualche pericolo, ò danno per colpa del Conduttore, ſia obligato detto Conduttore pagare effettualmente al Padrone il giuſto prezzo come ſarà giudicato.

CAP. XIV.

Delle Beſtie ritenute più del tempo conuenuto, e della mercede della Vettura.

STatuimo, & ordiniamo, che pigliando alcuno qualche Beſtia à vettura, ò riterrà la Beſtia oltre il detto tempo, ò viaggio, di maniera

tale, che la mercede ecceda il prezzo commune della Bestia da lui con dotta à vettura, all'hora in tal caso sia lecito al Conduttore pagare i prezzo commune di detta Bestia al Padrone, & altretanti per la merce de della vettura, e ritenersi la Bestia per se, nè possa il Conduttore esse re forzato à pagare altro, mà se la mercede della vettura della Bestia eccederà il tempo conuenuto, e nondimeno non ecceda il prezzo com mune di essa Bestia, all'hora si osseruino le cose predette per il tempo conuenuto, mà il resto di più si tassi ad arbitrio, e coscienza de' Conso li, e si debba stare alla detta tassa senza richiamo alcuno, sotto pena d scudi cinque per ciascheduno che contrafarà, d'applicarsi come sopra.

CAP. XV.

Che li Presta Caualli, quelli che danno à Vettura Cocchi, e Carozze tenghino fuori la Bandiera in mostra, e di altro concernente alli Presta Caualli.

VOgliamo, & ordiniamo, che li Presta Caualli anco di Carozze, essendo però prima ammessi, e matricolati, debbano tenere la Bandiera della loro Arte attaccata fuori dell' habitatione, & in luogo aperto, sotto pena d'vn scudo d'oro da pagarsi tante volte, quante contrafaranno, d'applicarsi come sopra. Quelli, che haueranno preso à vettura qualche Bestia, e non l'haueranno consegnata nel tempo conuenuto, debbano da quel tempo in sù pagare ogni giorno trè giulij pe Bestia, come si è detto di sopra, & il detto Statuto l'estendemo anche per quelli, che danno Cocchi, e Carrozze à vettura.

CAP. XVI.

Che li Presta Caualli stiano nelle loro Case, Botteghe ad aspettare quelli, che vogliono Caualli, e non andarli procacciando in altri luoghi.

PER ouuiare alle fraudi, che potessero esser commesse circa l'Essercitio, & Arte di Presta Caualli, & altre Bestie atte à caualcare, acciòche debbano essercitare la loro Arte fedelmente, e legalmente

case, e botteghe loro aspettando la sua sorte. Statuimo, & ordiniamo, che nessuno di detta Arte possa, nè debba per se stesso, nè per qualsiuoglia altra persona, sotto qualsiuoglia pretesto, ò colore d'amicitia, parentela, ò famigliarità andar cercando, ò procurando in qualsiuoglia modo, ingegno, & Arte alcuna vettura, mà ciascuno starsi, & aspettare nella sua casa, ò bottega gl'Auuentori, & iui contrattare con essi, e non adescarli, e procurarli, ò per se, ò per altri in qualsiuoglia modo, sotto pena di scudi dieci d'oro da incorrersi ipso facto, e torsegli à chi contrafarà, & applicarsi come sopra, & vn Compagno sia tenuto per l'altro, il Padre per il figlio, e li Padroni per li loro garzoni.

CAP. XVII.

Che li Presta Caualli in caso, che gli mancasse, qualche Bestia per compimento del numero promesso, ne trouandone per l'Arte possa pigliarla da altri.

IN euento, che occorresse concordia, ò patto d'alcun numero di Caualli con alcuno de Presta Caualli, e non hauesse il numero, che vuole il Conduttiere, detto Presta Caualli per supplire il detto numero, che li manca sia obligato cercarli nell'Arte, cominciando dalli più vicini; E finalmente quando non ne troui per l'Arte, e non si sia potuto accordare con essi, possa cercarli fuori, sia nondimeno lecito à qualsiuoglia non compreso nell'Arte, che vorrà Caualli à vettura, cercarli ouunque li piacerà.

CAP. XVIII.

Quanto debbano pagare li nuoui Presta Caualli per l'Introito, e della pena.

STatuimo, & ordiniamo, che nessun ardisca, ò presuma essercitare l'Arte, ò Essercitio di Presta Caualli, se prima non hauerà pagato l'Introito per la matricolatione di detta Arte alli Consoli scudi trè di oro in oro, e la debita mercede al Notaro dell'Vniuersità, cioè due giuij per la Patente, e Carta da farsegli, e debbano tenere la Bandiera di detta Arte.

CAP. XIX.

De Cozzoni, e Domatori de Caualli.

CAP. XX.

Che non poſsino vendere, nè far vendere Beſtie.

STatuimo, & ordiniamo, che neſſuno Cozzone, Oſte, ò famiglia di Oſte che non ſia matricolato nella noſtra Vniuerſità poſſa vendere, ò far vendere alcuna Beſtia in Campo di Fiore, ò altro luogo della Città, ſotto pena di ſcudi due per ciaſcheduno, da torſegli ſubito tante volte, quanto ſi trouarà hauer contrauenuto al preſente Statuto, & applicarſi come ſopra.

CAP. XXI.

A che ſiano obligati li Cozzoni, ó Domatori de Caualli volendo eſsercitar l'Arte loro.

TVtti li Cozzoni, ò Domatori de Caualli, Muli, ò altre ſorti di Beſtie, ò quelli, che li fanno portatori ſiano obligati dar ſigurtà alli Conſoli per gl'atti del noſtro Notaro dell' Vniuerſità di eſſercitare fedelmente la loro Arte, altrimente non poſſino eſſercitare tal'Arte, ſe non poſſedeſſero bene ſtabili, & haueranno moſtrato hauer pagato l'Introito ſecondo la forma delli Statuti.

CAP. XXII.

Della mercede della Senſaria de Cozzoni per la vendita dell'Animali.

STatuimo, & ordiniamo, che la detta mercede s'intenda à trè baiocchi per ſcudo, e così vniuerſalmente ſi oſſerui in qual ſiuoglia vendita d'Animali fatti à eſſi, ò per mezzo di eſſi, e non poſſino pretendere d'auantaggio. Detta Senſaria non la poſſino addimandare, ſe non haueranno la loro Patente fatta dal Notaro noſtro dell' Vniuerſità, e non ſaranno matricolati.

CAP. XXIII.

Delli Domatori de Caualli, ò Muli.

STatuimo, & ordiniamo, se qualche Cozzone hauerà cominciato à domare qualche Animale, come sia Polledro, non sia lecito ad vn' altro Cozzone intromettersi à domare il medesimo Animale, se il primo Cozzone sia pronto à domarlo, se sarà pagato della sua solita mercede, sotto pena di cinque giulij per ciascuno che contrafarà, della qual contrauentione si stia al detto d'vn Testimonio, con il giuramento del primo Cozzone. E le cose predette habbiano luogo, caso che il Padrone dell'Animale per qualche legitima causa con licenza de Consoli, voglia seruirsi d'vn altro Cozzone.

CAP. XXIV.

De Cozzoni, Domatori de Caualli, e quelli che fanno gl'Animali portanti, e l'obligo d'essi.

STatuimo, & ordiniamo, confermando, & approuando tutti gl'altri Capitoli, e Priuileggi dell'Arte de'Cozzoni, e tutti gl'altri Capitoli concernenti all'essercitio d'essi Cozzoni, che per l'auuenire persona alcuna, che voglia essercitare, e far tal'Arte, non possa in modo alcuno sotto qualsiuoglia colore, ò pretesto ingerirsi, & intromettersi in simile Arte, se prima non hauerà in mano delli Consoli, che per il tempo saranno dato notitia, & informatione di se, e dichiarato in che essercitio si voglia ingerire, e dia sicurtà di portarsi fedelmente in detta Arte, e contrafacendo, oltre l'altre pene contenute nelli nostri Statuti, casch no in pena di venticinque scudi di moneta per ogni volta, conforme al Bando publicato alli 2. Agosto 1578. d'ordine dell'Illustrissimi Signori Conseruatori.

CAP. XXV.

Delli Morsari, e loro Esamine.

ESsendo l'Arte del Morsaro vna delle comprese, & vnite nella nostra Vniuersità, e che hà vna certa correlatione con quelle de Manescalchi, Presta Caualli, Cozzoni, e Domatori di essi, trattandosi di maneggiar Caualli, nella quale vi si richiede diligenza, e maestria, che

ben spesso per l'imperitia di quei tali, che fanno professione d'esser Mastri di tal'Arte, e non sanno che cosa sia far morsi per Caualli, ò imboccature restano le bestie stroppiate, ò maltrattate. Pertanto volendo noi prouedere à questi inconuenienti; col parere, e consiglio de'Mastri di detta Arte; Ordiniamo, che nessuno, che faccia professione di lauorare di Morsaro ardisca d'aprire nuoua bottega di detta Arte, & in quella lauorare, se prima non hauerà fatta l'infrascritta sua esamine, e fatto proua della sua sufficienza, & idoneità in fabricare primieramente vna briglia con la sua guardia voltata, & vna imboccatura di lauoro, fatta, e ridotta à fine di tutta perfettione, secondo il giuditio, e parere delli Mastri Esaminatori di detta Arte, e di vn Manescalco, da eleggersi dalli Consoli, auanti de'quali si douerà fare la predetta esamine.

CAP. XXVI.

Delli Caldarari.

Acciò in quest'Arte del Caldararo siano huomini sufficienti, & anco quelli, che essercitano quest'Arte non possino far fraude in pregiuditio del Publico; si ordina, e prohibisce per l'auuenire, che non sia nessuno, che presuma metter Bottega di nuouo di Caldararo, se prima non hauerà imparato bene l'Arte, nè manco possano portare robba nuoua à vendere per Roma, eccettuando che non fossero li proprij garzoni delle botteghe, che andaranno per Roma à vendere, debbano hauer con essi loro vn bollettino del Notaro, e chi contrauerrà al sudetto Statuto cada in pena di scudi dieci d'applicarsi come sopra.

CAP. XXVII.

Dell'Esamine da farsi da quelli, che vogliono aprire nuoua Bottega di Caldararo, e quali pezzi di lauoro deuono fare per Esamine.

Per l'auuenire ciascheduno, che vorrà aprire nuoua Bottega di Caldararo, douerà fare la sua Esamine, conforme comanda l'antico Statuto auanti li Consoli, & Esaminatori deputati dalli medesimi, & altri Mastri di detta Arte con fare l'infrascritti pezzi di lauori, cioè vn Cuccumo à foggia di Barbiero con il collo d'vn pezzo, & il boccuccio storto di libre cinque in circa, vn Refrescatore ouato di libre sei in cir-

ca, vna Brocca ouata con il piede tutto d'vn pezzo di libre sei in circa, & vn Caldaro di libre sei in circa battuto per fondo. E li detti quattro pezzi di lauoro li douerà lauorare, e ridurre à perfettione nella bottega doue hauerà imparato l'Arte, ò in altra da assegnarseli da' Consoli, & Esaminatori. E detti pezzi di lauoro li douerà lauorare di tutto punto, e ridurli à perfettione con le sue proprie mani, nè farli lauorare da altri Mastri, nè in tutto, nè in parte, mà sia opera del suo ingegno, e delle sue mani, e chi farà altrimente non sarà ammesso nel numero de'Mastri, e caderà in pena di scudi trè, d'applicarsi come si è detto di sopra nel Capitolo della diuisione delle pene.

CAP. XXVIII.

Che nissun Garzone di Mastro Caldararo possa lauorare à Ferrauecchi, ne ad altri, che à Mastri Caldarari.

PEr esser l'Arte del Caldararo in questi tempi ridotta in bassezza, poiche ogni minimo Garzone, ò Lauorante vuole diuentar Mastro senza hauere prima bene imparata l'Arte, che partendosi da i loro Padroni vanno à lauorare nelle botteghe de'Ferrauecchi, i quali facendo lauorare robbe di nuouo nelle loro botteghe, ne siegue per questa strada, che succedendo de'furti, si smaltisce la robba senza mai scoprirsi il delinquente, nè ritrouarsi il corpo del delitto, perche mandando alle Ramiere le robbe rubbate, le fanno disfare, e mutar faccia, e ridurle in altre sorti de lauori, e questo per tenere simili Garzoni à lauorare nelle loro botteghe. Pertanto statuimo, & ordiniamo, che nessun Garzone, ò Lauorante di Caldararo possa andar à lauorare nelle botteghe de'Ferrauecchi, ò d'altri, che non siano Caldarari, etiam sotto pretesto d'accomodare, ò raddrizzare rami vecchi, sotto pena di scudi dieci al Ferrauecchio, & al Garzone di scudi due, da torsegli tante volte, quante si trouerà hauer trasgredito al presente Statuto, & applicarsi come sopra. Essendo causa di più, che molti per questa strada aprono bottega col loro conseglio, & aiuto senza hauer imparata bene l'Arte.

De

De Spadari, e Coltellinari.

CAP. XXIX.

Dell'Elettione, & Officio delli trè Mastri Esaminatori de Spadari, e Coltellinari.

STatuimo, & ordiniamo, che la prima Domenica di Luglio, subito che saranno entrati li nuoui Consoli in offitio assieme con li noue huomini da essi all'hora eletti, debbano successiuamente eleggere trè Mastri dell'Arte de' Spadari, e trè Mastri de' Coltellinari, li quali durante il loro offitio di sei mesi debbano esaminare tutti, e singoli, che vogliono far nuoua bottega di dette Arti, altrimente nessuno possa incominciare ad essercitare tali botteghe, sotto pena di scudi dieci da torsegli, & applicarsi come sopra.

CAP. XXX.

A che siano obligati li Spadari, e Coltellinari

SImilmente statuimo, & ordiniamo, che li predetti Mastri siano obligati tenere, e fabricare nelle loro botteghe Arme, e Coltelli talmente e tali, che siano veri, e legali, e fatti secondo il giuditio di buono, e legale Maestro, altrimente trouandosi hauer commesso fraude alcuna in essi, oltre il rifare li danni da alcuno patiti per tal'effetto, cadano anco in pena di scudi due per ciascheduno, e tante volte, quante si trouerà hauer contrauenuto al presente Statuto, d'applicarsi come sopra.

CAP. XXXI.

Che non possino vendere alcuna sorte d'arme à Regattieri, Riuenditori, & Ebrei.

STatuimo, & ordiniamo, che nessun de' Mastri Spadari ardisca, ò presuma vendere, ò far vendere alcuna sorte d'arme à Regattieri, Riuenditori, & Ebrei, nè quelle mandarle à vendere in Piazza Nauona, nel Mercato, sotto pena come sopra.

CAP. XXXII.

Che si possino leuar di mano à gl'Ebrei le Spade, & armi forbite.

OCcorrendo, che fosse ritrouato qualche Ebreo con spade, ò altra sorte d'arme guarnite di nuouo, in tal caso sia lecito à qualsiuoglia Spadaro far leuare di mano à detto Ebreo da qualsiuoglia Esecutore dette armi senza incorso di pena alcuna, e quelle depositarle appresso qualche persona sicura, fintanto che l'Ebreo hauerà dato in nota il Venditore, & all'hora il detto Mastro, che hauerà fatto leuare le sudette armi, farà restituire all'Ebreo le dette armi, ouero il prezzo di esse.

CAP. XXXIII.

Che nissuno dell'Arte de Spadari possa aprire Bottega nuoua senza licenza de Consoli, e Mastri Esaminatori.

SImilmente, che nessun Lauorante di detta Arte possa come Mastro mettere, ò aprire bottega senza licenza delli Consoli, e Mastri Esaminatori di detta Arte, dalli quali debbano essere essaminati, volendo aprire nuoua bottega secondo la forma delli Statuti, sotto pena di scudi dieci, da torsegli, & applicarsi come dispone il Capitolo circa la distributione delle pene al Libro Primo.

CAP. XXXIV.

Che nissun Mastro di detta Arte venendo à Roma per essercitare detta Arte possa aprir Bottega per essercitare senza licenza come sopra.

SImilmente, che ciascun Mastro di detta Arte venendo à Roma con animo di habitare in essa, & essercitare detta Arte di Spadaro, sia tenuto, & obligato osseruare li presenti Statuti, e Capitoli, nè possa pigliare, ò aprire bottega per essercitare detta Arte senza espressa licenza

de

de Consoli, e Mastri Esaminatori deputati per il tempo, sotto la medesima pena d'applicarsi come sopra.

CAP. XXXV.

Che nissuno di detta Arte possa comprare alcuna sorte d'arme, ò altri ferramenti per l'Essercitio, se prima non l'hauerà denuntiato alli Deputati, e della diuisione di esse.

DI più statuimo, & ordiniamo, che nessun Mastro di detta Arte possa comprare alcuna lama, pugnali, nè altri ferramenti, e sorte d'instromenti necessarij à detta Arte, se prima non hauerà denunciati alli Mastri Deputati di detta Arte, e se alcun Mastro con licenza de' Deputati si sarà conuenuto del prezzo di dette cose con il venditore, non sia alcuno, che ardisca, ò presuma alterare detto prezzo conuenuto, nè in qualsiuoglia modo ritrarlo, ò offerire più al detto Venditore. Et il Compratore di dette robbe sia tenuto, & obligato distribuire per il medesimo prezzo, che l'hauerà comprato la metà di dette robbe trà li Mastri di detta Arte, se la vorrànno comprare per egual parte, sotto la medesima pena di scudi dieci d'applicarsi come sopra.

CAP. XXXVI.

Che nissun Lauorante di Spadaro possa andare à lauorare con altri, che con Mastri Spadari.

APportando pregiuditio grande non solo nell'interesse, quanto nella riputatione dell'Arte de' Spadari, che i Lauoranti, e Giouani inesperti vadino à lauorare nelle botteghe de' Chiodaroli, che fabricano chiodi, e pomi di carrozze, e taluolta in altre botteghe che di Spadari, & iui imbrunischano li loro lauori; Ordiniamo pertanto, che in auuenire nessuno di detti Lauoranti ardisca andare à lauorare in tali botteghe, se prima non sarà stato approuato dalli Mastri Esaminatori, sotto pena di vn scudo d'applicarsi come sopra.

CAP.

CAP. XXXVII.

Quali pezzi d'armi douranno forbire per far l'Esamine li Spadari, e Lanciari.

QVelli, che vorranno aprire nuoua bottega di Spadaro, & essere approuato per Mastro. Per sua esamine da farsi auanti li Mastri dourà indorare vna guardia di Spada, & vn altra imbrunirla nera, inargentare vna Storta alla Romana,& inuerniciare la guardia d'vn Pugnale Pisano incastrato, con vsarli tutte quelle diligenze, che si richiedono à simili lauori, commettere, e fermare bene le guardie con i suoi pomi, e manichi, foderi, e puntali con ogni industria, e polizia, in modo che da Mastri Esaminatori non vi si possa opporre cosa alcuna, nè desiderare niente di più. Li Lanciari in cambio d'indorare vna Spada, douranno per loro esamine fornire di tutto punto vn'Arme in hasta.

CAP. XXXVIII.

Che nissuno dell'Arte de Coltellinari possa aprire nuoua Bottega, se non sarà stato Esaminato.

CIascheduno dell'Arte di Coltellinaro, che vorrà aprire, & essercitare bottega di detta Arte di nuouo sia obligato di fare prima l'infrascritti lauori per suo esamine, e questi farli, e ridurli à tutta perfettione nella bottega doue hauerà imparato l'Arte, ò in altra da assegnarseli dalli Consoli, & Esaminatori, cioè. Farà prima per vso della Chirurgia vn Trapano con tutti li suoi finimenti, nespole, e lunette, faccia di più vn Stuccio da Chirurgo con tutti li suoi ordegni necessarij per vso di Chirurgia, come forbicetta, lancetta, rasoretto, & altri ferri necessarij, faccia due para di forbici da Barbiero da tosare, e da punta, conforme l'vso, faccia vn paro di rasori buoni, e recipienti, à giuditio dell'Esaminatori, e li detti lauori siano tutti mercati col suo merco, acciò si possino conoscere li lauori d'vn Mastro dall'altro. E chi falsificasse il merco con fare quello degl'altri Mastri, caschi in pena di venticinque scudi, d'applicarsi come sopra. Che sia lecito à detti Cortellinari fabricare, e ritenere nelle loro botteghe, oltre li lauori soliti di cortelli, forbici, rasori, & altri, tutte le sorti d'Armi offensiue, e difensiue non comprese nelli Bandi dell'armi prohibite per venderli, mà che però non siano forbite di tutto punto.

CAP. XXXIX.

Delli Chiauari.

STatuimo, & ordiniamo, che qualunque persona si sia volendo aprire nuoua bottega dell'Arte di Chiauaro, non la possi aprire se prima non hauerà imparata bene l'Arte, e che si sia partito dal suo Mastro Padrone con sodisfattione, & hauerà fatta l'esamine auanti li Mastri Esaminatori deputati à tal'effetto, con fare l'infrascritti pezzi di lauoro nella bottega d'vno dell'Esaminatori, cioè. Prima dourà far bollire vn ferro grosso, & attaccarlo insieme. Secondo, che debba inacciarire vna Mazza, ò vn Martello. Che sappia sfoggiare vna chiaue femina tutta d'vn pezzo, e fare la serratura sopra da serrare dentro, e fuori, e di colpo, e con la chiaue, e non adimpendo le sudette cose, e volendo aprire nuoua bottega cada in pena di scudi due tante volte quante si trouerà hauer contrauenuto.

CAP. XL.

Delli Chiauari che portano la Baschiera per Roma.

STatuimo, & ordiniamo, che tutti, e singoli Chiauari, Ferrauecchi, Caldarari, e Rotatori, Riuenditori di Carbone, & altre simili Arti vnite à detta Vniuersità, che portano la Baschiera per la Città, debbano, e siano obligati in termine di otto giorni da computarsi dal giorno, che saranno venuti à Roma, che haueranno cominciato ad essercitare tal'Arte, presentarsi auanti li Consoli, e Notaro dell'Arte, e farsi scriuere nel Libro Matricolare, e pagar l'Introito di baiocchi venticinque, e dal Notaro se gli spedisca il suo bollettino sottoscritto, e sigillato da' Consoli col sigillo dell'Vniuersità, acciò possa essercitare liberamente la sua Arte.

CAP. XLI.

Che nissun Mastro de Chiauari possa dar robba à Riuenditori per Roma.

STatuimo, & ordiniamo, che nessun de'Mastri Chiauari ardisca, ò presumi dar robba nuoua di bottega à riuendere per Roma, eccet-

to à quelli, che haueranno li bollettini, e chi contrauerrà, cada in pena di scudi due, d'applicarsi come sopra, ouero il Padrone perda la robba, con la quale sarà trouato. Dichiarando non essere compresi in questo Statuto quelli che vanno vendendo Candelieri, Conche, e Stagni d'acconciare.

CAP. XLII.

Del vendere li ferramenti dati à conciare, se non si riscuotono.

SE alcun Chiauaro hauerà acconciato qualche ferramento à persona alcuna, il quale acconcio che sarà, non si cura di riscuoterlo. Il Chiauaro hauendo citato il Padrone à riscuoterlo, e ne hauerà parlato con li Consoli di tale indugio di pagamento, li Consoli, siano obligati dar licenza al Creditore di vendere quel tal ferramento, e si venda al più offerente, e sejci resterà cosa alcuna, pagata la mercede del Ferraro, e le spese della lite, si consegni al Padrone del ferramento, e si depositi in mano del Camerlengo, da restituirsi al detto debitore moroso à suo piacere, sia però obligato tenerlo almeno quindeci giorni, dal giorno dell'acconciatura prima che la possa vendere.

CAP. XLIII.

Della perdita, ò guastatura de ferri dati à fare, ò conciare à Mastri.

STatuimo, & ordiniamo, che in caso, che alcun Chiauaro perdesse qualche ferramento datoli à conciare, ò à lauorare, ò li fosse stato rubbato, sia obligato rifare detto ferramento secondo il suo vero valore, da prouarsi dal Padrone con Testimonij, se l'hauerà, altrimente si stia al giuramento del detto Ferraro. E questo vogliamo, che habbia luogo in qualsiuoglia ferramento, arme, ò vaso di Rame, come sopra si è detto.

CAP. XLIV.

Che nissun Ferrauecchio possa guastare, ò rinouare li ferri, rami, ottoni, ó altro da loro comprato.

NEssuno, che tenga Bottega di Ferrauecchio, hauendo fatta qualche compra di Ferro vecchio, Rame, Ottone, Stagno, ò altra sorte

te di metallo, possa in alcun modo guastarli, ò farli guastare, e ridurre in altra forma differente da quella che haueranno quando fece la compra, mà quelli li debba ritenere fin tanto, che fatti auuisati li Consoli, che vadino à vederla, e farne la descrittione per mano del Notaro della nostra Vniuersità, e non auuisando li Consoli in termine di trè giorni, cadano in pena di venticinque scudi, e la perdita della robba comprata, da applicarsi come sopra con la rata parte all'Accusatore, il quale sarà tenuto secreto. E questo per riparare alli furti domestici, che si commettono alla giornata. E perche detti Ferrauecchi alle volte si seruono dell'opera de'Zingari, ò de' Garzoni senza recapito; alli quali fanno guastare, e rifare di nuouo le dette robbe da loro comprate. Pertanto s'intenda detti Zingari, e Garzoni incorrere nella sudetta pena, ò altra arbitraria de' Consoli tante volte, quante si troueranno à lauorare, ò guastare le dette robbe, ouero che l'habbiano guaste, e respettiuamente rinouate come sopra.

CAP. XLV.

Della prohibitione de Ferrauecchi, e Stracciaroli.

STatuimo, & ordiniamo, che nessun Mastro Caldararo possa vendere, ò dare à vendere rami nuoui, nè in Bottega, nè per Roma à Ferrauecchi, Stracciaroli, ò altri, eccetto però à Garzoni loro delle loro Botteghe, e con il bollettino de Consoli, sotto pena di dieci scudi, d'applicarsi come sopra. Essendo, che per molti furti, che alla giornata si commettono di queste materie è impossibile venire in cognitione del Compratore, benche il Ladro sia capitato prigione, e questo per causa del Stracciarolo, che gira per la Città, & è Sensale, e mezzano, che si puol dire, che vi tenga mano; troua il Compratore con suo grosso vantaggio, e non si viene mai in cognitione della verità del fatto.

CAP. XLVI.

Dell'Arrotatori, e Presta ferri.

ESsendo l'Arte dell'Arrotatore, e Prestaferri compresa nell'Vniuersità de'Ferrari, vogliamo che loro ancora habbino li loro Statuti; Ordiniamo primieramente, che nessuno di detta Arte ardisca aprire nuoua Bottega di detta Arte, se non hauerà fatto prima la sua esamine auanti li Mastri Esaminatori, e Consoli, sotto pena di venticinque scudi, d'applicarsi come sopra.

CAP. XLVII.

Quali pezzi di lauoro doueranno arrotare per sua Esamine.

CHi vorrà essere matricolato nel numero de'Mastri, & aprir Bottega nuoua d'Arrotatore, ò Prestaferri, farà primieramente intendere la sua intentione alli Consoli, & all'Esaminatori, da quali li saranno assegnati, che per loro esamine arroti primieramente vn Roncio alla Romana nuouo, vn incastro da Manescalco, & vn ferro nuouo da Falegname, da commettere vna forbice nuoua da Sartore, & vna sgurbia da Pianellaro nuoua, e detti pezzi di lauoro siano arrotati di tal maniera, e diligenza, che l'Esaminatori, & altri Mastri non habbiano occasione di riprouarlo, E che nessuno possa andare per Roma arrotando, se non haueranno prima fatta la loro esamine come sopra, sotto pena di scudi cinque, e con il bollettino de' Consoli, e Notaro.

CAP. XLVIII.

Delli Ferrauecchi, e Staderari.

COmprendendosi sotto questo nome di Arte grossa anco li Ferrauecchi, e Staderari, benche non siano di quelle Arti soggette à far l'Esamine, ad ogni modo deuono loro ancora osseruare tutti quelli Statuti, che parlano in generale di tutte l'Arti comprese, & vnite all'Vniuersità, e di non aprire nuoua bottega senza licenza de Consoli, di venire alla Messa, all'Adunanza, pagare la Tassa, le pene, e rifiuti, e non declinare dal foro de Consoli nelle Cause Ciuili, sotto le pene contenute nelli Statuti.

CAP. XLIX.

Dell'Arte grossa.

DIchiarando sotto l'Arte grossa essere compresi tutti quelli che lauorano di Gomere, Zappe, Accette, Vanghe da fieno, Spadini da Macellaro, Stadere, Ferramenti da Cocchi, & altre sorti di ferri grossi, quali non possino, nè deuino aprire nuoua Bottega, se prima non haueranno reso buon conto della loro sufficienza auanti li Mastri Esaminatori col fare vna Vanga da fieno, vna Gomera, & vn'Accetta larga da fal-

ciare. E l'Esaminatori li deputino li Consoli, cioè vno dell'Arte grossa, l'altro Ferrauecchio, & il terzo Staderaro; li detti lauori li doueranno fare di propria mano nella bottega doue haueranno imparato l'Arte. Et essendo forastiero, e che voglia aprir bottega, dourà fare li sudetti lauori in vna bottega da destinarseli da' Consoli.

C A P. L.

Dell'Instromenti delle Vendite, Affitti, & altro.

ET ad effetto, che la sudetta Vniuersità non sia in modo alcuno defraudata dall'Huomini, e Mastri della medesima, statuimo, & ordiniamo, che tutti li Mastri di detta Vniuersità siano tenuti, & obligati volendo vendere, & affittare le loro botteghe, ouero farle in compagnia con altri di qualsiuoglia Arte, tutti l'instromenti di vendite, affitti, compagnie, diuisioni delle medesime, & anco fattorati farli rogare dal Notaro di detta Vniuersità, e questo ad effetto si possa sapere quelli che deuono prendere la Patente dell'Arte, e far l'esame come si è disposto di sopra.

C A P. L I.

Della prohibitione de Mastri, che non essercitano più Botteghe.

PEr ouuiare molte fraudi, & inconuenienti, che molti Mastri, che hanno dismessa la loro Bottega, sogliono commettere in danno dell'Vniuersità, e di molti Mastri della medema. Perciò statuimo, & ordiniamo, che ciascun Mastro, benche esaminato, approuato, & appatentato, quando habbia dismessa la sua Bottega, e che non esserciti più detta Arte in Bottega propria, non possa hauere voce attiua, ne passiua nell'Adunanze, Esame delle sopradette Arti, e Congregationi, ne in quelle vi possa interuenire sotto qualsiuoglia pretesto, ne tampoco possa assistere come Mastro approuato in Bottega d'altri, che non siano esaminati, & approuati sotto pena di scudi venticinque, tanto al sudetto Mastro, quanto al Padrone della Bottega doue assisterà, d'applicarsi come sopra.

CAP. LII.

Quali pezzi di lauoro douranno fare l'Ottonari per loro Esame.

L'Ottonaro deue saper fare vna Lucerna di oglio à triangolo con suo piede ad ottangolo, formare, e gettare, e ridurre à perfettione vna Chiaue da Condotti d'Acqua forzata, vn Bacile da Barbiero; stornirlo tutto, da farsi in vna Bottega de gl'Esaminatori, ò pure doue essi ordinaranno.

Stagnaro.

CAP. LIII.

Quali pezzi di Lauoro deuono fare li Stagnari per loro Esame.

IL Stagnaro deue fare vn Bacile da Barbiero di Stagno, vna Lucerna di Piastra d'ottone fatta à Cofano, con le sue piastre d'ottone, con la sua Lanterna attaccata, vna Lanterna negra guarnita d'ottone, vn Stellone di piastra d'ottone, come sopra.

CAP. LIV. & vltimo.

FInalmente si ordina, e commanda, che li presenti Statuti si debbano far Stampare à spese dell'Vniuersità, e che doppo Stampati, ciascun Mastro della medesima sia obligato ritenerne appresso di se vna Copia di essi così Stampati, ad effetto di poterli instruire, & esser informato delle Leggi dell'Vniuersità.

FINIS.

PALVTIVS miseratione Diuina Episcopus Sabinensis, Cardinalis de Alterijs Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarius.

Dilectis Nobis in Christo Camerario, Consulibus, Officialibus, & alijs Hominibus Vniuersitatis Artis Fabrorum Ferrariorum Vrbis, eiusque Annexorum salutem in Domino sempiternam.

CVM Vos Capitula, & Statuta pro dictæ Vestræ Vniuersitatis, & Artium annexarum beneficio condideritis, atque compilaueritis, illaque sic condita, & compilata in Camera Apostolica die vigesima secunda Octobris MDCLXXXVIII. Vniuersitate Fabrorum Vrbis Committi vni ex Dominis reuisionem, & obseruantiam Statutorum dictæ Artis nouiter conditorum, & compilatorum, cum clausula quam, & & quas, & inhiberi; Die vigesima octaua Februarij MDCLXXXIX Vniuersitate Fabrorum Ferrariorum Vrbis reuideri Statuta dictæ Artis iam condita, & compilata, & illa confirmari, ac obseruari mandari, & expediri ad relationem Domini Parauicini, cuius reuisio commissa fuerit, cum facultatibus necessarijs, & opportunis; Cumque præfatis instantijs eadem Camera annuens in Iudicem deputauerit Illustrissimum, & Reuerendissimum Dominum Iosephum Parauicinum, citato Commissario Cameræ, & post hæc facta dictorum Capitulorum, & Statutorum reuisione, ac respectiuè ad formam suprascriptam eorum reformatione, citato ad tenorem dictarum Commissionum Illustrissimo Domino Commissario Cameræ, vt omne eiusdem Cameræ Apostolicæ damnum penitùs cessaret, & in aliquo Ordinationibus, & Bannimentis ipsius Cameræ non obstarent, immò Constitutionibus Apostolicis, & Sacro Concilio Tridentino essent vniformia, illa postmodùm sic reuisa, & reformata Nobis humilitèr supplicari feceritis, quatenùs confirmare, ac in forma specifica approbare, & ab omnibus, ad quos spectat obseruari mandari, aliasque Vobis desuper opportunè prouidere dignaremur Cumque ab eadem Camera tertia Iulij proximè præteriti super præmissis resolutum fuerit proùt infra videlicèt -- Esse approbanda Statuta in forma specifica, iuxtà obseruationes factas per Dominum Parauicinum

 cum

m Domino Commissario Cameræ, vt supra citato, & sub infrascripta
c aliud eadem Camera pariter citato eodem Domino Commissario,
erit decretum, quo eidem Reuerendissimo Domino Parauicino man-
uit, vt confirmationem, & approbationem supradictorum Capitulo-
m, &Staturorum fauore dictæ Vniuersitatis, & Artium annexarum in
rma specifica expediret, prout in actis infrascripti nostri, & Cameræ
postolicæ Secretarij fusiùs dicitur apparere, ad quæ &c. Nos itaque
ntibus præmissis de mandato Sanctissimi Domini Nostri Papæ viuæ
cis Oraculo Nobis desuper facto, & auctoritate Nostri Camerariatus
ficij, omnia, & singula suprascripta Statuta,& Capitula, ac in eis con-
nta quæcumque in forma specifica confirmamus, & omni, quo fieri
ssit meliori, & validiori modo approbamus, illisque vim, & robur
usdem Cameræ adijcimus, ac ea pro confirmatis ita haberi volumus,
si ea coram Nobismet condita, & compilata fuissent, ac illa, & omnia
eis contenta propterea ab omnibus, & singulis ad quos spectat, seù
ectare poterit in futurum sub pœna, & pœnis in eis contentis, & im-
sitis perpetuò obseruari mandamus, ac pro vlteriori, & plenaria illo-
m executione de mandato, & auctoritate quibus supra Reuerendissi-
s RP. Dominis Almæ Vrbis Gubernatori, Curiæ Causarum Came-
Apostolicæ Generali Auditori, Sanctissimi Domini Nostri Papæ in
ma Vrbe Eminentissimo, & Reuerendissimo Domino Cardinali Vica-
, necnon huius Almæ Vrbis Senatori, eiusque Dominis Collatera-
us, Curiarumque Ripæ, & Ripettæ, & aliarum quarumcumque Cu-
rum tàm Almæ Vrbis Romæ, quàm totius Status Ecclesiastici Gu-
rnatoribus, Prætoribus, Officialibus, Iudicibus, Iusdicentibus, &
nibus alijs, ad quos spectat, & spectabit quomodolibet in futurum
mmittimus, & in virtute sanctæ obedientiæ strictè præcipiendo man-
mus, ne sub mille ducatorum auri Cameræ Apostolicæ applicando-
n, & pro illis mandati exequutiui, & in iuris subsidium excommuni-
ionis, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis arbitrio no-
o infligendis super præmissis vos, seù aliquem vestrum molestare, ve-
re, impedire, & perturbare audeant, seù præsumant, aut eorum ali-
is audeat, seù præsumat, imò præfata Statuta, & in eis contenta
æcumque firmiter, & inuiolabiliter obseruent, & ad vnguem ab alijs
spectiuè obseruari faciant, & mandent realiter, & cum effectu. Alio-
in contra inobedientes, & præmissis non parentes ad supradictarum
enarum incursus declarationem, & omnimodam exequutionem pro-
demus, Iustitia mediante, contrarijs non obstantibus quibuscumque.
quorum omnium, & singulorum fidem has præsentes fieri, & per in-
scriptum Nostrum, & Cameræ Apostolicæ Secretarium subscribi, si-
lique nostri soliti, quo in talibus vtimur, iussimus, & fecimus im-
essione muniri. Datum Romæ in Camera Apostolica Anno a Natiui-
e Domini Nostri IESV CHRISTI millesimo sexcentesimo nonage-
no, Indictione decimatertia, die verò vigesima tertia mensis Augusti

Pon-

Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini Alexandri Diuina prouidentia Papæ Octaui Anno Primo.

1. O. Cursinus C.A. Decanus.
2. I. Parauicinus C.A.C. & Iudex.
3. I. de Aste C.A.C.
4. A. Litta C.A.C.
5. Io: Patritius C.A.C.
6. L. Archiepiscopus Nicomediæ C.A.C.
7. M. Farsettus C.A.C.
8. . . . . . .
9. V. Bichius C.A.C.
10. . . . . . .
11. P. Burghesius C.A.C.
12. Carolus de Marinis C.A.C.

Ferdinandus Nuptius C.A. Commissarius Generalis.

Franciscus Antamorus Reu. Cameræ Apost. Secretarius.

Locus ✝ Sigilli.

Cùm autem sicut eadem Expositio subiungebat, dicti Exponentes Statutà huiusmodi, quò firmiùs subsistant, & seruentur exactiùs Apostolicæ Confirmationis nostræ patrocinio communiri summoperé desiderent: Nos specialem ipsis Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas à quibusuis excommunicationis suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absoluentes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia, & singula Statuta præinserta auctoritate Apostolica, tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & singulos Iuris, & Facti defectus, si qui desuper quo-

modo-

dolibet interuenerint, supplemus. Decernentes eiusdem
sentes litteras, ac Statuta præinserta semper firma, va-
a, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, &
egros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat,
pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, &
omnia plenissimè suffragari, & ab eis respectiuè inuio-
ilitèr obseruari; sicque, & non alitèr in præmissis per
oscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos, etiam
usarum Palatij Apostolici Auditores; ac Sanctæ Ro-
næ Ecclesiæ Cardinales, necnon Cameræ præfatæ Præsi-
ntes Clericos, aliosque Officiales, & Ministros, sublata,
& eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpræ-
di facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere,
irritum, & inane si secus super his à quoquam quauis
ctoritate scientèr, vel ignorantèr contigerit attentari.
n obstan. Constitutionibus, & ordinationibus Apostoli
ac quatenùs opus sit, dictæ Vrbis, necnon Vniuersitatis,
Artium præfatarum, alijsue quibusuis etiam iura-
nto, confirmatione Apostolica, vel alia quauis firmitate
oratis Statutis, & consuetudinibus; Priuilegijs quo-
, Indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præ-
sorum quomodolibet concessis, confirmatis, & inno-
is. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præ-
ibus pro plenè, & sufficientèr expressis, & ad verbum
ertis habentes illis, aliàs in suo robore permansuris, ad
missorum effectum, hac vice dumtaxat, specialitèr, &
resse derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque.
lumus autem, vt earumdem præsentium litterarum
nsumptis, seù exemplis, etiam impressis, manu alicuius
tarij publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesia-
a dignitate constitutæ munitis, eadem prorsùs fides tàm
udicio, quàm extrà illud habeatur, quæ haberetur ipsis

præ-

præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die vj. Nouembris M.DC.XC. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

I. F. Card. Albanus.